

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3716

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SARUBBI, BIANCOFIORE, GOISIS, BARBARESCHI, PEZZOTTA, VERNETTI, FAVIA, LO MONTE, ZAMPARUTTI, BARBI, BERRETTA, BINETTI, BOBBA, BOCCUZZI, BOFFA, BOSSA, BRAGA, BRANDOLINI, BUCCHINO, BURSTONE, CAMBURSANO, CARLUCCI, MARCO CARRA, CASTAGNETTI, CECCUZZI, COLOMBO, COMPAGNON, COSCIA, D'ANTONA, DE CAMILLIS, DE MICHELI, DE PASQUALE, DE TORRE, D'INCECCO, FADDA, FARI-NONE, FERRARI, FOGLIARDI, FONTANELLI, GARAVINI, GIACHETTI, GINEFRA, GINOBLE, GIOVANELLI, GIULIETTI, GNECCHI, GOZI, GRASSI, LAGANÀ FORTUGNO, LANZILLOTTA, LARATTA, LOSACCO, LUCÀ, LUSSETTI, MARCHI, MAZZARELLA, MELANDRI, GIORGIO MERLO, MIGLIOLI, MOGHERINI REBESANI, MOTTA, NARDUCCI, NICOLAIS, OLIVERIO, PEDOTO, PELUFFO, PES, PICIERNO, PISTELLI, PIZZETTI, POMPILI, PORTA, RAMPI, REALACCI, ROSSO, RUBINATO, RUGGHIA, SAMPERI, SERVODIO, TASSONE, TIDEI, TOUADI, TULLO, VENTURA, VILLECCO CALIPARI, ZACCHERA

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, sottoscritta a Oslo il 3 dicembre 2008, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno concernenti il divieto d'impiego, di produzione, di trasferimento e di commercializzazione delle munizioni a grappolo, nonché disposizioni volte a garantire l'assistenza, la riabilitazione e il risarcimento delle vittime e la distruzione delle scorte esistenti nonché a contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di munizioni a grappolo

Presentata il 17 settembre 2010

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le bombe a grappolo (*cluster bomb*) sono armi da guerra che uccidono e feriscono migliaia di civili innocenti. Sono armi di grandi dimensioni, lanciate da aerei, elicotteri o da sistemi d'artiglieria, lanciarazzi e lan-

ciamissili, che si aprono a mezz'aria spargendo centinaia (o nel caso di quelle d'artiglieria decine) di sub-munizioni più piccole. Le munizioni *cluster* sono in grado di distruggere obiettivi estesi e di colpire bersagli in movimento. Le sub-munizioni sono progettate in modo da esplodere al momento dell'impatto al suolo e tuttavia, nel caso in cui il dispositivo non funzioni, rimangono attive e possono esplodere al minimo tocco o spostamento, diventando di fatto delle mine terrestri. Il tipo più comune è progettato per colpire persone e veicoli, ma esistono varianti specifiche atte a distruggere piste di atterraggio, linee elettriche, liberare sostanze chimiche, biologiche o persino volantini.

Le sub-munizioni *cluster* si nascondono nel terreno come le mine antiuomo ma possono avere effetti ancora più devastanti in quanto, scagliate a distanza e con una dispersione casuale nel terreno, possono uccidere in un raggio di 150 metri. L'instabilità delle munizioni *cluster* le rende non solo pericolose per chi le dovesse toccare, ma anche per il personale militare e civile addetto allo sminamento; inoltre, la potenza delle cariche le rende ancora più letali delle mine.

Il tasso di mancata esplosione dichiarato dalle case produttrici è del 5 per cento, ma i dati raccolti nei Paesi colpiti da questi ordigni dimostrano che la percentuale arriva a toccare il 25 per cento. Questo tasso è influenzato da fattori tecnici, ma anche dalle condizioni del terreno e dall'altezza del lancio.

In considerazione della loro natura di « armi d'area », le munizioni *cluster* se utilizzate in prossimità di aree abitate da civili sono in grado di provocare effetti generalizzati e indifferenziati, sia immediati che a distanza di tempo a causa della contaminazione nel terreno degli ordigni inesplosi.

Le munizioni *cluster*, dunque, per le loro caratteristiche intrinseche rendono difficile se non impossibile rispettare le norme di diritto internazionale umanitario, previste a protezione delle popolazioni civili.

Il loro uso continua a sfidare principi consolidati del diritto internazionale umanitario, rappresentando una palese violazione dell'articolo 51 del I Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, reso esecutivo in Italia dalla legge 11 dicembre 1985, n. 762, vieta espressamente, nei confronti della popolazione civile, attacchi indiscriminati realizzati con metodi o mezzi di combattimento che non sono diretti contro un obiettivo militare determinato. Il citato Protocollo, all'articolo 57, attribuisce a coloro che preparano o decidono un attacco la responsabilità di prendere tutte le precauzioni praticamente possibili nella scelta dei mezzi e metodi di attacco, allo scopo di evitare o, almeno di ridurre al minimo, il numero di morti e di feriti tra la popolazione civile, nonché i danni ai beni di carattere civile che potrebbero essere incidentalmente causati.

Per capire l'importanza della messa al bando di tali micidiali ordigni che minacciano le popolazioni civili, con conseguenze economiche e umanitarie inaccettabili, è utile segnalare quali e quante aree nel mondo sono state particolarmente colpite negli ultimi anni dalle micidiali *cluster bombs*.

Si stima che, nelle guerre degli ultimi dieci anni, siano state utilizzate oltre 360 milioni di sub-munizioni *cluster*.

Le aree con notevoli quantità di sub-munizioni inesplose sono: Nagorno-Karabakh, Libano, Indocina, specialmente in Laos e in Vietnam nella ex zona smilitarizzata, Kosovo, Afghanistan, Iraq e Sahara occidentale. Mentre i Paesi in cui sono state impiegate bombe a grappolo sono: Afghanistan, Albania, Bosnia-Erzegovina, Cambogia, Ciad, Croazia, Eritrea, Etiopia, Iraq, Israele, Kuwait, Laos, Libano, Montenegro, Pakistan, Russia (Cecenia), Arabia Saudita, Serbia (Kosovo), Sierra Leone, Sudan, Siria, Tagikistan, Vietnam e Sahara occidentale.

In particolare, nell'ultimo conflitto del sud del Libano il 60 per cento delle bombe *cluster* è stato lanciato nelle immediate vicinanze di centri abitati o villaggi e il

Mine Action Coordination Center delle Nazioni Unite ha stimato in più di un milione di munizioni le *cluster* inesplose.

Il danno causato alle popolazioni è enorme: si calcola che degli 11.000 individui che, ogni anno, rimangono vittime di questi ordigni nei 23 Paesi dove sono disseminati, il 98 per cento siano civili e ben un quarto di essi siano bambini. Tragicamente, come succede per le mine antipersona, la forma e le dimensioni di questi ordigni costituiscono un motivo di attrazione per i più piccoli che le vedono come giocattoli.

Fino a che mine e munizioni *cluster* saranno presenti sul territorio di un Paese non si potrà parlare di pace, nemmeno quando un conflitto si è concluso.

A partire dal novembre 2003, il Governo norvegese ha dato vita a un importante processo negoziale di diplomazia umanitaria (sull'esempio di quello di Ottawa che ha portato al bando totale delle mine antipersona) definito « processo di Oslo », che ha visto impegnati Governi e organizzazioni della società civile di molti Paesi e ha portato nella conferenza di Dublino del maggio 2008, all'approvazione del testo della Convenzione sulle munizioni a grappolo (*Convention on cluster munitions* – CCM), aperto alla firma il 3 dicembre 2008 ad Oslo.

La Convenzione di Oslo mette al bando l'uso delle bombe a grappolo, prevedendo la proibizione dell'uso, produzione, commercio e stoccaggio delle bombe *cluster*, impegna i Governi a distruggere gli *stock* esistenti negli arsenali militari, entro un periodo massimo di otto anni, a bonificare i territori contaminati e a fornire assistenza e riabilitazione alle vittime – includendo a pieno titolo in tale definizione non solo le persone che hanno sperimentato un diretto impatto con tali munizioni ma anche le loro famiglie e le comunità.

Ad oggi, la Convenzione è stata firmata da 104 Paesi e ratificata da 37. Il Governo italiano è stato tra i primi Paesi a firmare questa importante Convenzione. Tra gli Stati che hanno intrapreso l'iniziativa diplomatica del cosiddetto « processo di Oslo », dando vita alla suddetta Conven-

zione sono la Norvegia, l'Austria, la Santa Sede, l'Irlanda, il Messico e la Nuova Zelanda. Tra gli altri Paesi che, fino ad oggi, l'hanno sottoscritta, pur avendo in dotazione *stock* di *cluster bomb* sono l'Albania, la Croazia, il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Spagna, la Germania, il Giappone, la Moldova, il Montenegro, la Slovenia, l'Italia, eccetera. Tra gli altri Stati che hanno ratificato la Convenzione vi sono: Burkina Faso, Burundi, Lussemburgo, Macedonia, Malawi, Malta, Nicaragua, Niger, San Marino e Uruguay.

Con le ultime ratifiche da parte di Burkina Faso e Moldavia la Convenzione è finalmente entrata in vigore il 1° agosto 2010, avendo raggiunto il *quorum* di 30 Stati ratificanti.

Oltre che nell'ambito del « processo di Oslo », il problema delle bombe *cluster* è stato affrontato anche nell'ambito del Protocollo V della Convenzione sulla proibizione di alcune armi convenzionali che possono risultare eccessivamente dannose (*Convention on certain conventional weapons* – CCW), del novembre 2003, che riguarda i residuati bellici inesplosi e obbliga gli Stati alla bonifica, reso esecutivo in Italia dalla legge 12 novembre 2009 n. 173.

Il 28 ottobre 2009, due organizzazioni non governative olandesi, *IKV Pax Christi* e *Netwerk Vlaanderen*, hanno prodotto un rapporto dal titolo *Worldwide investments in cluster munition: a shared responsibility*, secondo il quale 138 istituzioni finanziarie forniscono investimenti e servizi finanziari alle otto imprese che producono bombe *cluster*, per un valore complessivo di circa 20 miliardi di dollari. Sulla spinta delle denunce del rapporto, la *Cluster Munition Coalition* (CMC) sta facendo pressione sulle istituzioni dei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione di Oslo affinché adottino normative che vietino agli investitori pubblici e privati di finanziare questo settore.

I Parlamenti del Belgio, dell'Irlanda e del Lussemburgo hanno già approvato leggi che vietano gli investimenti nella produzione di bombe *cluster*, mentre i fondi pensione di Nuova Zelanda, Norvegia e Svezia hanno troncato qualsiasi legame

con le compagnie produttrici. Iniziative parlamentari sulla questione sono in corso in Danimarca, Olanda, Norvegia e Svizzera, dove sono state proposte norme per vietare gli investimenti. Altri Paesi, come Libano, Messico, Ruanda e Norvegia, ritengono che l'investimento sia tra le forme di assistenza già proibite dalla Convenzione sulle munizioni *cluster*.

Le « Indicazioni operative per l'esercizio dei controlli rafforzati contro il finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa », emanate lo scorso maggio dalla Banca d'Italia, confermano la possibilità di introdurre anche nel nostro Paese restrizioni agli investimenti nel settore degli armamenti.

Il « processo di Oslo » sta speditamente proseguendo il suo cammino.

Lo scorso 7 giugno si è conclusa la Conferenza, svoltasi a Santiago del Cile, dedicata alla Convenzione sulle munizioni a grappolo a cui hanno partecipato più di 98 Paesi e 120 organizzazioni della società civile provenienti da tutto il mondo. I Governi del Cile, della Norvegia e il programma delle Nazioni unite per lo sviluppo (*United nations development programme* – UNDP) hanno ospitato la Conferenza che si è delineata come il più grande incontro internazionale sulla Convenzione dopo quella dell'apertura alla firma di Oslo, preparando così il terreno di lavoro per la prima Conferenza degli Stati Parte che sarà ospitata dall'8 al 12 novembre 2010 dal Laos (PDR), uno dei Paesi, ad oggi, più contaminati da questa tipologia di ordigni.

In tale occasione molti Stati europei, tra cui la Francia, la Germania, la Gran Bretagna e la Spagna, avendo già ratificato la Convenzione, hanno confermato con i propri interventi durante la Conferenza del Cile un immediato impegno per la promozione e l'universalizzazione della Convenzione.

Il Parlamento europeo ha approvato il 10 luglio 2010 la risoluzione *European Parliament resolution on the entry into force of the Convention on Cluster Munitions (CCM) and the role of the EU* P7 TA-PROV (2010) 0285, sull'entrata in vi-

gore della Convenzione sulle munizioni *cluster* e il ruolo dell'Unione europea, dotando così la Convenzione di un nuovo e forte strumento per la sua applicazione e universalizzazione. La risoluzione, risultato del confluire in un unico documento delle mozioni presentate dai vari gruppi al Parlamento europeo (Verdi – Alleanza libera europea, Partito popolare europeo, Socialisti e democratici, Alleanza liberali e democratici per l'Europa, Sinistra unitaria europea), richiama gli Stati membri a: promuovere la Convenzione tra gli Stati che non vi hanno ancora aderito; attuare la Convenzione e fornire assistenza agli altri Stati affinché possano procedere all'attuazione; non sostenere un protocollo sulle munizioni *cluster* all'interno della Convenzione sulle armi convenzionali in quanto incompatibile con la Convenzione sulle munizioni *cluster*; partecipare alla prima Conferenza degli Stati parte, che sarà ospitata nella Repubblica democratica del Laos nel mese di novembre 2010.

L'Italia non è tra i 37 Paesi che hanno ratificato la Convenzione di Oslo (ha firmato ma non ottemperato pienamente il suo impegno mediante la sua ratifica) e per questo motivo viene nominata al punto 2 della risoluzione unitamente a Bulgaria, Cipro, Lituania, Olanda, Portogallo, Repubblica Ceca, Svezia e Ungheria. Ai Paesi citati viene richiesto dal Parlamento europeo di trattare il tema della ratifica come una questione di emergenza e di adempiere al loro impegno entro la fine del 2010.

Va ricordato che il nostro Paese – anche grazie alla sensibilità della società civile e all'azione di indirizzo impressa al Parlamento italiano – è stato tra i primi Paesi ad adottare una legislazione che proibisce la produzione, l'uso, il commercio e la detenzione delle mine antipersona (legge del 29 ottobre 1997, n. 374), che l'Italia risulta tra i 156 Stati che hanno ratificato la Convenzione di Ottawa per la messa al bando totale di questi ordigni e che nel dicembre 2008 ha firmato la Convenzione sulle munizioni a grappolo.

Con la presente proposta di legge intendiamo proporre la ratifica della Convenzione di Oslo e, sulla scia di quanto già

avvenuto con la legge sulla messa al bando delle mine antipersona, introdurre le necessarie norme di adeguamento dell'ordinamento interno al fine di disciplinare in modo organico la materia.

La proposta di legge ha l'obiettivo di bandire l'uso dei micidiali ordigni e di vietarne la produzione, la conservazione, il trasferimento e la commercializzazione (articolo 3).

In aderenza alla Convenzione di Oslo, la proposta introduce una compiuta definizione normativa dei micidiali ordigni (articolo 4).

Accogliendo lo stesso percorso temporale stabilito dalla Convenzione di Oslo (entro otto anni), si disciplina la distruzione delle scorte di munizioni *cluster* esistenti sul nostro territorio, in dotazione alle Forze armate (articolo 6), disponendo anche la relativa copertura finanziaria (articolo 15). I costi per la distruzione delle scorte in dotazione alle Forze armate, sono stimati in circa 8.200.000 euro — onere complessivo derivante da 882.240 euro per la distruzione del sub-munizionamento in dotazione all'Esercito, 3.969.340 euro per la distruzione del sub-munizionamento bombe aereo, in dotazione all'Aeronautica, 271.800 per la distruzione del sub-munizionamento in dotazione alla Marina. Tale onere è coperto e ripartito con una previsione relativa al bilancio di previsione vigente, per quanto concerne il triennio 2010-2012 e, successivamente, a decorrere dal 2013, mediante regolare stanziamento nella manovra di bilancio, fino a completo adempimento degli obblighi previsti dalla Convenzione di Oslo (fino alla decadenza di otto anni).

In considerazione del fatto che l'investimento è tra le forme di assistenza proibite dall'articolo 1 della Convenzione, la presente proposta di legge, in aderenza a quanto previsto già in altri Paesi, introduce misure specifiche volte a contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e sub-munizioni a grappolo (articolo 14). Su tale punto specifico è utile ricordare che Paesi come il Belgio, l'Irlanda, il Lussemburgo e

la Nuova Zelanda hanno già approvato leggi che vietano gli investimenti nella produzione di munizioni *cluster* e che altri Paesi, come la Danimarca, i Paesi bassi, la Norvegia, la Svizzera e la Germania, stanno discutendo progetti in tale senso. Inoltre, la Francia, il Canada e il Regno Unito hanno sollecitato iniziative parlamentari, tra cui mozioni e pareri, per indirizzare i propri Governi a intraprendere una politica proattiva che includa il divieto degli investimenti, anche indiretti, in società che producono munizioni *cluster* o loro componenti.

Tali specifiche misure introdotte nella presente proposta di legge, che sottoponiamo all'attenzione del Parlamento, sono coerenti con quanto sottoscritto dal nostro Paese e intendono introdurre la proibizione del sostegno indiretto garantito dalle banche ad aziende di Paesi che, non avendo aderito a tale Convenzione, continuano a produrre mine antipersona o bombe *cluster*.

La proposta di legge, infine, introduce una serie di disposizioni, analoghe a quanto previsto dalla legge di messa al bando delle mine antipersona (legge 29 ottobre 1997, n. 374), in particolare atte a disciplinare: gli obblighi di chi detiene o dispone di brevetti o tecnologie idonee alla fabbricazione di munizioni a grappolo (articolo 5); la designazione dell'autorità nazionale competente a presentare all'Organizzazione delle Nazioni unite (ONU) le dichiarazioni periodiche richieste dalla Convenzione di Oslo (articolo 7); l'accesso alle informazioni e ispezioni (articolo 8); le sanzioni (articolo 9); l'assistenza e la riabilitazione delle vittime colpite da munizioni *cluster* (articolo 10); la definizione, mediante decreto ministeriale, della ricognizione, della registrazione e delle modalità attuative circa la distruzione delle riserve esistenti di bombe *cluster* in dotazione alle Forze armate (articolo 11); la previsione di una relazione periodica al Parlamento contenente le informazioni circa distruzione degli arsenali e lo stato di attuazione della presente legge (articolo 12).

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, sottoscritta a Oslo il 3 dicembre 2008, di seguito denominata « Convenzione ».

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 della Convenzione stessa.

ART. 3.

(Messa al bando e divieti delle munizioni e sub-munizioni a grappolo).

1. È vietato l'uso a qualsiasi titolo di ogni tipo di munizioni a grappolo come definite dall'articolo 4 della presente legge.

2. Sono vietate la ricerca tecnologica, la fabbricazione, la vendita, la cessione a qualsiasi titolo, l'esportazione, l'importazione, la detenzione di munizioni e sub-munizioni a grappolo di qualunque natura o composizione, o di parti di esse, come definite dall'articolo 4 della presente legge.

3. Sono vietate l'utilizzazione e la cessione, a qualsiasi titolo, dei diritti di brevetto per la fabbricazione, in Italia o all'estero, direttamente o indirettamente, di munizioni e sub-munizioni a grappolo, o di parti di esse, nonché l'utilizzazione e la cessione, a qualsiasi titolo, di tec-

nologie idonee alla fabbricazione di munizioni a grappolo, o di parti di esse, come definite dall'articolo 4 della presente legge.

4. I divieti di cui al presente articolo non si applicano alle attrezzature atte alla rimozione delle munizioni e sub-munizioni a grappolo e alle informazioni tecnologiche connesse a scopi umanitari, nonché all'importazione di munizioni e sub-munizioni a grappolo funzionale esclusivamente alla loro rimozione e distruzione.

ART. 4.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 2, numero 2, della Convenzione, si intendono per munizioni a grappolo le munizioni convenzionali idonee a disperdere o a rilasciare sub-munizioni esplosive, ciascuna di peso inferiore a 20 chilogrammi e congegnata per esplodere prima, durante o dopo l'impatto con l'obiettivo.

2. Sono escluse dalla definizione di cui al comma 1:

a) le munizioni o le sub-munizioni progettate per disperdere razzi, bengala, fumo, artifici pirotecnici o munizioni progettate esclusivamente per la difesa aerea;

b) le munizioni o le sub-munizioni progettate per produrre effetti elettrici o elettronici;

c) le munizioni che, al fine di evitare effetti indiscriminati e il rischio rappresentato dalla presenza di munizioni inesplose, abbiano tutte le seguenti caratteristiche:

1) ogni munizione esplosiva contiene meno di dieci sub-munizioni;

2) ogni sub-munizione esplosiva pesa più di quattro chili;

3) ogni sub-munizione esplosiva è progettata per ricercare e colpire un singolo obiettivo;

4) ogni sub-munizione esplosiva è dotata di un meccanismo elettronico di auto-distruzione;

5) ogni sub-munizione esplosiva è dotata di un meccanismo elettronico di auto-disattivazione.

ART. 5.

(Obblighi di chi detiene o dispone di diritti di brevetto o di tecnologie idonee alla fabbricazione di munizioni a grappolo).

1. Chiunque detenga a qualsiasi titolo munizioni o sub-munizioni a grappolo, o parti di esse, e chiunque dispone, a qualsiasi titolo, di diritti di brevetto o di tecnologie idonee alla fabbricazione di munizioni e sub-munizioni a grappolo, o di parti di esse, deve farne denuncia al Ministero dello sviluppo economico entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I detentori di munizioni o sub-munizioni a grappolo provvedono alla loro custodia e alla consegna al Ministero della difesa, su sua richiesta.

ART. 6.

(Deposito e distruzione delle scorte).

1. I depositi di munizioni e sub-munizioni a grappolo che ricadono sotto la giurisdizione e il controllo nazionale, alla data di entrata in vigore della presente legge, restano sotto il controllo delle Forze armate e dei comandi competenti fino al termine stabilito per la loro distruzione, secondo quanto stabilito nei commi 2 e 3 del presente articolo.

2. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 3 della Convenzione, entro otto anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della

difesa provvede, in conformità alle vigenti norme internazionali per la tutela della salute pubblica, e previo contrassegno delle stesse, a distruggere l'arsenale di munizioni e sub-munizioni a grappolo in dotazione o in deposito presso le Forze armate, fatta eccezione per una quantità limitata destinata esclusivamente all'addestramento in operazioni di rimozione, distruzione e sminamento, in aderenza alle ipotesi di deroga di cui all'articolo 3 della Convenzione stessa.

2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, il Ministero della difesa provvede altresì a distruggere le munizioni e sub-munizioni a grappolo consegnate da altri detentori, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della presente legge.

ART. 7.

(Autorità nazionale competente).

1. Il Ministero della difesa è designato quale autorità nazionale competente a presentare, per il tramite del Ministero degli affari esteri, al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) le dichiarazioni iniziali e quelle periodiche indicate dall'articolo 7 della Convenzione, nonché a ricevere e a formulare le richieste e ad effettuare gli adempimenti previsti dall'articolo 8 della Convenzione stessa.

ART. 8.

(Informazioni e ispezioni d'accertamento).

1. I soggetti pubblici e privati, titolari di un immobile o di un'area sottoposta ad ispezione d'accertamento, ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione, sono tenuti a consentire l'accesso della squadra ispettiva nei luoghi designati, ad agevolare l'esecuzione dell'ispezione e a fornire le informazioni pertinenti, alle condizioni previste dai trattati internazionali e dall'ordinamento interno.

ART. 9.

(Sanzioni).

1. Chiunque usa, fatte salve le deroghe di cui al comma 4 dell'articolo 3 della presente legge, fabbrica, vende, cede a qualsiasi titolo, esporta, importa, detiene munizioni o sub-munizioni a grappolo, o parti di esse, ovvero utilizza o cede, direttamente o indirettamente, diritti di brevetto o tecnologie per la fabbricazione, in Italia o all'estero, di munizioni a grappolo, o di parti di esse, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 250.000 euro a 500.000 euro.

2. Chiunque non adempie agli obblighi previsti dall'articolo 5 della presente legge è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 100.000 euro a 250.000 euro, nonché con la pena accessoria dell'incapacità di contrattare con le pubbliche amministrazioni per un periodo da cinque a dieci anni.

ART. 10.

(Modifica all'articolo 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in materia di risarcimento, assistenza e riabilitazione delle vittime colpite da munizioni e sub-munizioni a grappolo).

1. All'articolo 2, comma 3, lettera *m-bis*), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, dopo le parole: « mine antipersona » sono inserite le seguenti: « e delle vittime di munizioni e sub-munizioni a grappolo ».

ART. 11.

(Regolamento).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dello sviluppo economico, è adottato il regolamento per la disciplina della distruzione delle scorte di munizioni e sub-munizioni

a grappolo, con modalità che tengano conto anche delle esigenze di tutela ambientale. Con lo stesso regolamento è individuato l'ufficio competente nell'ambito dell'amministrazione del Ministero della difesa ed è istituito e disciplinato un registro nel quale dovranno essere riportati i quantitativi e i tipi di munizioni a grappolo in possesso delle Forze armate, nonché di quelle consegnate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della presente legge con le date e le modalità della loro distruzione; nello stesso registro sono altresì annotate le denunce fatte ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.

2. Lo schema del regolamento è sottoposto alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine il regolamento può essere emanato anche in mancanza del parere.

ART. 12.

(Competenze dei Ministri e relazione al Parlamento).

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri della difesa e dello sviluppo economico, sono adottate le ulteriori disposizioni per l'attuazione della presente legge, con particolare riferimento alla distruzione delle munizioni e sub-munizioni a grappolo e alla distruzione dell'arsenale in dotazione alle Forze armate di cui all'articolo 6.

2. Il Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri della difesa e dello sviluppo economico, presenta ogni sei mesi al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge. Nell'ambito di tale relazione, il Ministro della difesa riferisce annualmente in merito allo smaltimento delle scorte e ai relativi oneri finanziari.

ART. 13.

(Inapponibilità del segreto di Stato e del segreto militare).

1. Alla materia disciplinata dalla presente legge non si applicano le norme sul

segreto di Stato, di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, e agli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale, né le norme sul segreto militare di cui al regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161.

ART. 14.

(Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona e di munizioni e sub-munizioni a grappolo).

1. Agli intermediari finanziari abilitati, di cui al comma 2, lettera *a*), è vietato il finanziamento di società in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che svolgano attività di produzione, utilizzo, riparazione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, deposito, detenzione o trasporto delle mine antipersona e delle munizioni e sub-munizioni a grappolo.

2. Ai fini del presente articolo si intende per:

a) intermediari abilitati: le banche, le società di intermediazione mobiliare, le Società di gestione del risparmio, le società di investimento a capitale variabile, nonché gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, le fondazioni bancarie e i fondi pensione;

b) finanziamento: ogni forma di supporto finanziario, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la concessione di credito sotto qualsiasi forma, il rilascio di garanzie finanziarie, l'assunzione di partecipazioni, l'acquisto o la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle società di cui alla lettera *a*);

c) mina antipersona: ogni dispositivo od ordigno corrispondente alle caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 29 ottobre 1997, n. 374;

d) munizioni e sub-munizioni a grappolo (*cluster*): ogni munizione convenzionale corrispondente alle caratteri-

stiche di cui all'articolo 2, numero 2, della Convenzione.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Banca d'Italia emana istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati onde contrastare il finanziamento della produzione, dell'utilizzo, della riparazione, della promozione, della vendita, della distribuzione, dell'importazione, dell'esportazione, del deposito, della detenzione o del trasporto delle mine antipersona e delle munizioni e sub-munizioni a grappolo. Nello stesso termine, la Banca d'Italia indica l'ufficio responsabile della pubblicazione annuale dell'elenco delle società di cui al comma 1.

4. Al fine di verificare il rispetto del divieto di cui al presente articolo, la Banca d'Italia può richiedere dati, notizie, atti e documenti agli intermediari abilitati di cui al comma 2, lettera *a*), e, se necessario, può effettuare verifiche presso le sedi degli stessi.

5. Gli intermediari abilitati che non osservano il divieto di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 1.000.000, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

6. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione degli intermediari abilitati o che, per loro conto, svolgono funzioni di controllo, che non osservano il divieto di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000.

7. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo importa la perdita temporanea, per una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni, dei requisiti di onorabilità per i rappresentanti legali dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari e, per i rappresentanti legali di società quotate in mercati regolamentati, l'incapacità temporanea ad

assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di cui fa parte una società quotata.

ART. 15.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri di cui all'articolo 6 della presente legge, stimati in 8.200.000 euro da distribuire nell'arco di otto anni, in adempimento degli obblighi ivi previsti, si provvede, quanto a 1.25.000 euro per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

2. A decorrere dall'anno 2013, alla copertura degli oneri di cui al comma 1, e fino a completo adempimento degli obblighi ivi previsti, si provvede mediante stanziamento nelle apposite tabelle allegate alla legge di stabilità di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, indicando le somme destinate alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6 della presente legge assegnate, per competenza, al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 16.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DIPLOMATIC CONFERENCE FOR
THE ADOPTION OF A CONVENTION
ON CLUSTER MUNITIONS**

CCM/77

30 May 2008
Original: ENGLISH
FRENCH
SPANISH

DUBLIN 19 – 30 MAY 2008

Convention on Cluster Munitions

The States Parties to this Convention,

Deeply concerned that civilian populations and individual civilians continue to bear the brunt of armed conflict,

Determined to put an end for all time to the suffering and casualties caused by cluster munitions at the time of their use, when they fail to function as intended or when they are abandoned,

Concerned that cluster munition remnants kill or maim civilians, including women and children, obstruct economic and social development, including through the loss of livelihood, impede post-conflict rehabilitation and reconstruction, delay or prevent the return of refugees and internally displaced persons, can negatively impact on national and international peace-building and humanitarian assistance efforts, and have other severe consequences that can persist for many years after use,

Deeply concerned also at the dangers presented by the large national stockpiles of cluster munitions retained for operational use and *determined* to ensure their rapid destruction,

Believing it necessary to contribute effectively in an efficient, coordinated manner to resolving the challenge of removing cluster munition remnants located throughout the world, and to ensure their destruction,

Determined also to ensure the full realisation of the rights of all cluster munition victims and *recognising* their inherent dignity,

Resolved to do their utmost in providing assistance to cluster munition victims, including medical care, rehabilitation and psychological support, as well as providing for their social and economic inclusion,

Recognising the need to provide age- and gender-sensitive assistance to cluster munition victims and to address the special needs of vulnerable groups,

Bearing in mind the Convention on the Rights of Persons with Disabilities which, *inter alia*, requires that States Parties to that Convention undertake to ensure and promote the full realisation of all human rights and fundamental freedoms of all persons with disabilities without discrimination of any kind on the basis of disability,

Mindful of the need to coordinate adequately efforts undertaken in various fora to address the rights and needs of victims of various types of weapons, and *resolved* to avoid discrimination among victims of various types of weapons,

Reaffirming that in cases not covered by this Convention or by other international agreements, civilians and combatants remain under the protection and authority of the principles of international law, derived from established custom, from the principles of humanity and from the dictates of public conscience,

Resolved also that armed groups distinct from the armed forces of a State shall not, under any circumstances, be permitted to engage in any activity prohibited to a State Party to this Convention,

Welcoming the very broad international support for the international norm prohibiting anti-personnel mines, enshrined in the 1997 Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on Their Destruction,

Welcoming also the adoption of the Protocol on Explosive Remnants of War, annexed to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May be Deemed to be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects, and its entry into force on 12 November 2006, and *wishing* to enhance the protection of civilians from the effects of cluster munition remnants in post-conflict environments,

Bearing in mind also United Nations Security Council Resolution 1325 on women, peace and security and United Nations Security Council Resolution 1612 on children in armed conflict,

Welcoming further the steps taken nationally, regionally and globally in recent years aimed at prohibiting, restricting or suspending the use, stockpiling, production and transfer of cluster munitions,

Stressing the role of public conscience in furthering the principles of humanity as evidenced by the global call for an end to civilian suffering caused by cluster munitions and *recognising* the efforts to that end undertaken by the United Nations, the International Committee of the Red Cross, the Cluster Munition Coalition and numerous other non-governmental organisations around the world,

Reaffirming the Declaration of the Oslo Conference on Cluster Munitions, by which, *inter alia*, States recognised the grave consequences caused by the use of cluster munitions and committed themselves to conclude by 2008 a legally binding instrument that would prohibit the use, production, transfer and stockpiling of cluster munitions that cause unacceptable harm to civilians, and would establish a framework for cooperation and assistance that ensures adequate provision of care and rehabilitation for victims, clearance of contaminated areas, risk reduction education and destruction of stockpiles,

Emphasising the desirability of attracting the adherence of all States to this Convention, and *determined* to work strenuously towards the promotion of its universalisation and its full implementation,

Basing themselves on the principles and rules of international humanitarian law, in particular the principle that the right of parties to an armed conflict to choose methods or means of warfare is not unlimited, and the rules that the parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants and between civilian objects and military objectives and accordingly direct their operations against military objectives only, that in the conduct of military operations constant care shall be taken to spare the civilian population, civilians and civilian objects and that the civilian population and individual civilians enjoy general protection against dangers arising from military operations,

HAVE AGREED as follows:

Article 1

General obligations and scope of application

1. Each State Party undertakes never under any circumstances to:
 - (a) Use cluster munitions;
 - (b) Develop, produce, otherwise acquire, stockpile, retain or transfer to anyone, directly or indirectly, cluster munitions;
 - (c) Assist, encourage or induce anyone to engage in any activity prohibited to a State Party under this Convention.
2. Paragraph 1 of this Article applies, *mutatis mutandis*, to explosive bomblets that are specifically designed to be dispersed or released from dispensers affixed to aircraft.
3. This Convention does not apply to mines.

Article 2

Definitions

For the purposes of this Convention:

1. “**Cluster munition victims**” means all persons who have been killed or suffered physical or psychological injury, economic loss, social marginalisation or substantial impairment of the realisation of their rights caused by the use of cluster munitions. They include those persons directly impacted by cluster munitions as well as their affected families and communities;
2. “**Cluster munition**” means a conventional munition that is designed to disperse or release explosive submunitions each weighing less than 20 kilograms, and includes those explosive submunitions. It does not mean the following:
 - (a) A munition or submunition designed to dispense flares, smoke, pyrotechnics or chaff; or a munition designed exclusively for an air defence role;

- (b) A munition or submunition designed to produce electrical or electronic effects;
 - (c) A munition that, in order to avoid indiscriminate area effects and the risks posed by unexploded submunitions, has all of the following characteristics:
 - (i) Each munition contains fewer than ten explosive submunitions;
 - (ii) Each explosive submunition weighs more than four kilograms;
 - (iii) Each explosive submunition is designed to detect and engage a single target object;
 - (iv) Each explosive submunition is equipped with an electronic self-destruction mechanism;
 - (v) Each explosive submunition is equipped with an electronic self-deactivating feature;
3. **“Explosive submunition”** means a conventional munition that in order to perform its task is dispersed or released by a cluster munition and is designed to function by detonating an explosive charge prior to, on or after impact;
4. **“Failed cluster munition”** means a cluster munition that has been fired, dropped, launched, projected or otherwise delivered and which should have dispersed or released its explosive submunitions but failed to do so;
5. **“Unexploded submunition”** means an explosive submunition that has been dispersed or released by, or otherwise separated from, a cluster munition and has failed to explode as intended;
6. **“Abandoned cluster munitions”** means cluster munitions or explosive submunitions that have not been used and that have been left behind or dumped, and that are no longer under the control of the party that left them behind or dumped them. They may or may not have been prepared for use;
7. **“Cluster munition remnants”** means failed cluster munitions, abandoned cluster munitions, unexploded submunitions and unexploded bomblets;
8. **“Transfer”** involves, in addition to the physical movement of cluster munitions into or from national territory, the transfer of title to and control over cluster munitions, but does not involve the transfer of territory containing cluster munition remnants;
9. **“Self-destruction mechanism”** means an incorporated automatically-functioning mechanism which is in addition to the primary initiating mechanism of the munition and which secures the destruction of the munition into which it is incorporated;
10. **“Self-deactivating”** means automatically rendering a munition inoperable by means of the irreversible exhaustion of a component, for example a battery, that is essential to the operation of the munition;
11. **“Cluster munition contaminated area”** means an area known or suspected to contain cluster munition remnants;

12. “**Mine**” means a munition designed to be placed under, on or near the ground or other surface area and to be exploded by the presence, proximity or contact of a person or a vehicle;
13. “**Explosive bomblet**” means a conventional munition, weighing less than 20 kilograms, which is not self-propelled and which, in order to perform its task, is dispersed or released by a dispenser, and is designed to function by detonating an explosive charge prior to, on or after impact;
14. “**Dispenser**” means a container that is designed to disperse or release explosive bomblets and which is affixed to an aircraft at the time of dispersal or release;
15. “**Unexploded bomblet**” means an explosive bomblet that has been dispersed, released or otherwise separated from a dispenser and has failed to explode as intended.

Article 3

Storage and stockpile destruction

1. Each State Party shall, in accordance with national regulations, separate all cluster munitions under its jurisdiction and control from munitions retained for operational use and mark them for the purpose of destruction.
2. Each State Party undertakes to destroy or ensure the destruction of all cluster munitions referred to in paragraph 1 of this Article as soon as possible but not later than eight years after the entry into force of this Convention for that State Party. Each State Party undertakes to ensure that destruction methods comply with applicable international standards for protecting public health and the environment.
3. If a State Party believes that it will be unable to destroy or ensure the destruction of all cluster munitions referred to in paragraph 1 of this Article within eight years of entry into force of this Convention for that State Party it may submit a request to a Meeting of States Parties or a Review Conference for an extension of the deadline for completing the destruction of such cluster munitions by a period of up to four years. A State Party may, in exceptional circumstances, request additional extensions of up to four years. The requested extensions shall not exceed the number of years strictly necessary for that State Party to complete its obligations under paragraph 2 of this Article.
4. Each request for an extension shall set out:
 - (a) The duration of the proposed extension;
 - (b) A detailed explanation of the proposed extension, including the financial and technical means available to or required by the State Party for the destruction of all cluster munitions referred to in paragraph 1 of this Article and, where applicable, the exceptional circumstances justifying it;
 - (c) A plan for how and when stockpile destruction will be completed;

- (d) The quantity and type of cluster munitions and explosive submunitions held at the entry into force of this Convention for that State Party and any additional cluster munitions or explosive submunitions discovered after such entry into force;
- (e) The quantity and type of cluster munitions and explosive submunitions destroyed during the period referred to in paragraph 2 of this Article; and
- (f) The quantity and type of cluster munitions and explosive submunitions remaining to be destroyed during the proposed extension and the annual destruction rate expected to be achieved.

5. The Meeting of States Parties or the Review Conference shall, taking into consideration the factors referred to in paragraph 4 of this Article, assess the request and decide by a majority of votes of States Parties present and voting whether to grant the request for an extension. The States Parties may decide to grant a shorter extension than that requested and may propose benchmarks for the extension, as appropriate. A request for an extension shall be submitted a minimum of nine months prior to the Meeting of States Parties or the Review Conference at which it is to be considered.

6. Notwithstanding the provisions of Article 1 of this Convention, the retention or acquisition of a limited number of cluster munitions and explosive submunitions for the development of and training in cluster munition and explosive submunition detection, clearance or destruction techniques, or for the development of cluster munition counter-measures, is permitted. The amount of explosive submunitions retained or acquired shall not exceed the minimum number absolutely necessary for these purposes.

7. Notwithstanding the provisions of Article 1 of this Convention, the transfer of cluster munitions to another State Party for the purpose of destruction, as well as for the purposes described in paragraph 6 of this Article, is permitted.

8. States Parties retaining, acquiring or transferring cluster munitions or explosive submunitions for the purposes described in paragraphs 6 and 7 of this Article shall submit a detailed report on the planned and actual use of these cluster munitions and explosive submunitions and their type, quantity and lot numbers. If cluster munitions or explosive submunitions are transferred to another State Party for these purposes, the report shall include reference to the receiving party. Such a report shall be prepared for each year during which a State Party retained, acquired or transferred cluster munitions or explosive submunitions and shall be submitted to the Secretary-General of the United Nations no later than 30 April of the following year.

Article 4

Clearance and destruction of cluster munition remnants and risk reduction education

1. Each State Party undertakes to clear and destroy, or ensure the clearance and destruction of, cluster munition remnants located in cluster munition contaminated areas under its jurisdiction or control, as follows:

- (a) Where cluster munition remnants are located in areas under its jurisdiction or control at the date of entry into force of this Convention

for that State Party, such clearance and destruction shall be completed as soon as possible but not later than ten years from that date;

- (b) Where, after entry into force of this Convention for that State Party, cluster munitions have become cluster munition remnants located in areas under its jurisdiction or control, such clearance and destruction must be completed as soon as possible but not later than ten years after the end of the active hostilities during which such cluster munitions became cluster munition remnants; and
- (c) Upon fulfilling either of its obligations set out in sub-paragraphs (a) and (b) of this paragraph, that State Party shall make a declaration of compliance to the next Meeting of States Parties.

2. In fulfilling its obligations under paragraph 1 of this Article, each State Party shall take the following measures as soon as possible, taking into consideration the provisions of Article 6 of this Convention regarding international cooperation and assistance:

- (a) Survey, assess and record the threat posed by cluster munition remnants, making every effort to identify all cluster munition contaminated areas under its jurisdiction or control;
- (b) Assess and prioritise needs in terms of marking, protection of civilians, clearance and destruction, and take steps to mobilise resources and develop a national plan to carry out these activities, building, where appropriate, upon existing structures, experiences and methodologies;
- (c) Take all feasible steps to ensure that all cluster munition contaminated areas under its jurisdiction or control are perimeter-marked, monitored and protected by fencing or other means to ensure the effective exclusion of civilians. Warning signs based on methods of marking readily recognisable by the affected community should be utilised in the marking of suspected hazardous areas. Signs and other hazardous area boundary markers should, as far as possible, be visible, legible, durable and resistant to environmental effects and should clearly identify which side of the marked boundary is considered to be within the cluster munition contaminated areas and which side is considered to be safe;
- (d) Clear and destroy all cluster munition remnants located in areas under its jurisdiction or control; and
- (e) Conduct risk reduction education to ensure awareness among civilians living in or around cluster munition contaminated areas of the risks posed by such remnants.

3. In conducting the activities referred to in paragraph 2 of this Article, each State Party shall take into account international standards, including the International Mine Action Standards (IMAS).

4. This paragraph shall apply in cases in which cluster munitions have been used or abandoned by one State Party prior to entry into force of this Convention for that State Party and have become cluster munition remnants that are located in areas under the jurisdiction or control of another State Party at the time of entry into force of this Convention for the latter.

- (a) In such cases, upon entry into force of this Convention for both States Parties, the former State Party is strongly encouraged to provide, *inter alia*, technical, financial, material or human resources assistance to the latter State Party, either bilaterally or through a mutually agreed third party, including through the United Nations system or other relevant organisations, to facilitate the marking, clearance and destruction of such cluster munition remnants.
- (b) Such assistance shall include, where available, information on types and quantities of the cluster munitions used, precise locations of cluster munition strikes and areas in which cluster munition remnants are known to be located.

5. If a State Party believes that it will be unable to clear and destroy or ensure the clearance and destruction of all cluster munition remnants referred to in paragraph 1 of this Article within ten years of the entry into force of this Convention for that State Party, it may submit a request to a Meeting of States Parties or a Review Conference for an extension of the deadline for completing the clearance and destruction of such cluster munition remnants by a period of up to five years. The requested extension shall not exceed the number of years strictly necessary for that State Party to complete its obligations under paragraph 1 of this Article.

6. A request for an extension shall be submitted to a Meeting of States Parties or a Review Conference prior to the expiry of the time period referred to in paragraph 1 of this Article for that State Party. Each request shall be submitted a minimum of nine months prior to the Meeting of States Parties or Review Conference at which it is to be considered. Each request shall set out:

- (a) The duration of the proposed extension;
- (b) A detailed explanation of the reasons for the proposed extension, including the financial and technical means available to and required by the State Party for the clearance and destruction of all cluster munition remnants during the proposed extension;
- (c) The preparation of future work and the status of work already conducted under national clearance and demining programmes during the initial ten year period referred to in paragraph 1 of this Article and any subsequent extensions;
- (d) The total area containing cluster munition remnants at the time of entry into force of this Convention for that State Party and any additional areas containing cluster munition remnants discovered after such entry into force;
- (e) The total area containing cluster munition remnants cleared since entry into force of this Convention;
- (f) The total area containing cluster munition remnants remaining to be cleared during the proposed extension;
- (g) The circumstances that have impeded the ability of the State Party to destroy all cluster munition remnants located in areas under its jurisdiction or control during the initial ten year period referred to in paragraph 1 of this Article, and those that may impede this ability during the proposed extension;
- (h) The humanitarian, social, economic and environmental implications of the proposed extension; and

- (i) Any other information relevant to the request for the proposed extension.

7. The Meeting of States Parties or the Review Conference shall, taking into consideration the factors referred to in paragraph 6 of this Article, including, *inter alia*, the quantities of cluster munition remnants reported, assess the request and decide by a majority of votes of States Parties present and voting whether to grant the request for an extension. The States Parties may decide to grant a shorter extension than that requested and may propose benchmarks for the extension, as appropriate.

8. Such an extension may be renewed by a period of up to five years upon the submission of a new request, in accordance with paragraphs 5, 6 and 7 of this Article. In requesting a further extension a State Party shall submit relevant additional information on what has been undertaken during the previous extension granted pursuant to this Article.

Article 5

Victim assistance

1. Each State Party with respect to cluster munition victims in areas under its jurisdiction or control shall, in accordance with applicable international humanitarian and human rights law, adequately provide age- and gender-sensitive assistance, including medical care, rehabilitation and psychological support, as well as provide for their social and economic inclusion. Each State Party shall make every effort to collect reliable relevant data with respect to cluster munition victims.

2. In fulfilling its obligations under paragraph 1 of this Article each State Party shall:

- (a) Assess the needs of cluster munition victims;
- (b) Develop, implement and enforce any necessary national laws and policies;
- (c) Develop a national plan and budget, including timeframes to carry out these activities, with a view to incorporating them within the existing national disability, development and human rights frameworks and mechanisms, while respecting the specific role and contribution of relevant actors;
- (d) Take steps to mobilise national and international resources;
- (e) Not discriminate against or among cluster munition victims, or between cluster munition victims and those who have suffered injuries or disabilities from other causes; differences in treatment should be based only on medical, rehabilitative, psychological or socio-economic needs;
- (f) Closely consult with and actively involve cluster munition victims and their representative organisations;
- (g) Designate a focal point within the government for coordination of matters relating to the implementation of this Article; and
- (h) Strive to incorporate relevant guidelines and good practices including in the areas of medical care, rehabilitation and psychological support, as well as social and economic inclusion.

Article 6

International cooperation and assistance

1. In fulfilling its obligations under this Convention each State Party has the right to seek and receive assistance.
2. Each State Party in a position to do so shall provide technical, material and financial assistance to States Parties affected by cluster munitions, aimed at the implementation of the obligations of this Convention. Such assistance may be provided, *inter alia*, through the United Nations system, international, regional or national organisations or institutions, non-governmental organisations or institutions, or on a bilateral basis.
3. Each State Party undertakes to facilitate and shall have the right to participate in the fullest possible exchange of equipment and scientific and technological information concerning the implementation of this Convention. The States Parties shall not impose undue restrictions on the provision and receipt of clearance and other such equipment and related technological information for humanitarian purposes.
4. In addition to any obligations it may have pursuant to paragraph 4 of Article 4 of this Convention, each State Party in a position to do so shall provide assistance for clearance and destruction of cluster munition remnants and information concerning various means and technologies related to clearance of cluster munitions, as well as lists of experts, expert agencies or national points of contact on clearance and destruction of cluster munition remnants and related activities.
5. Each State Party in a position to do so shall provide assistance for the destruction of stockpiled cluster munitions, and shall also provide assistance to identify, assess and prioritise needs and practical measures in terms of marking, risk reduction education, protection of civilians and clearance and destruction as provided in Article 4 of this Convention.
6. Where, after entry into force of this Convention, cluster munitions have become cluster munition remnants located in areas under the jurisdiction or control of a State Party, each State Party in a position to do so shall urgently provide emergency assistance to the affected State Party.
7. Each State Party in a position to do so shall provide assistance for the implementation of the obligations referred to in Article 5 of this Convention to adequately provide age- and gender-sensitive assistance, including medical care, rehabilitation and psychological support, as well as provide for social and economic inclusion of cluster munition victims. Such assistance may be provided, *inter alia*, through the United Nations system, international, regional or national organisations or institutions, the International Committee of the Red Cross, national Red Cross and Red Crescent Societies and their International Federation, non-governmental organisations or on a bilateral basis.
8. Each State Party in a position to do so shall provide assistance to contribute to the economic and social recovery needed as a result of cluster munition use in affected States Parties.

9. Each State Party in a position to do so may contribute to relevant trust funds in order to facilitate the provision of assistance under this Article.

10. Each State Party that seeks and receives assistance shall take all appropriate measures in order to facilitate the timely and effective implementation of this Convention, including facilitation of the entry and exit of personnel, materiel and equipment, in a manner consistent with national laws and regulations, taking into consideration international best practices.

11. Each State Party may, with the purpose of developing a national action plan, request the United Nations system, regional organisations, other States Parties or other competent intergovernmental or non-governmental institutions to assist its authorities to determine, *inter alia*:

- (a) The nature and extent of cluster munition remnants located in areas under its jurisdiction or control;
- (b) The financial, technological and human resources required for the implementation of the plan;
- (c) The time estimated as necessary to clear and destroy all cluster munition remnants located in areas under its jurisdiction or control;
- (d) Risk reduction education programmes and awareness activities to reduce the incidence of injuries or deaths caused by cluster munition remnants;
- (e) Assistance to cluster munition victims; and
- (f) The coordination relationship between the government of the State Party concerned and the relevant governmental, intergovernmental or non-governmental entities that will work in the implementation of the plan.

12. States Parties giving and receiving assistance under the provisions of this Article shall cooperate with a view to ensuring the full and prompt implementation of agreed assistance programmes.

Article 7

Transparency measures

1. Each State Party shall report to the Secretary-General of the United Nations as soon as practicable, and in any event not later than 180 days after the entry into force of this Convention for that State Party, on:

- (a) The national implementation measures referred to in Article 9 of this Convention;
- (b) The total of all cluster munitions, including explosive submunitions, referred to in paragraph 1 of Article 3 of this Convention, to include a breakdown of their type, quantity and, if possible, lot numbers of each type;
- (c) The technical characteristics of each type of cluster munition produced by that State Party prior to entry into force of this Convention for it, to the extent known, and those currently owned or possessed by it, giving, where reasonably possible, such categories of information as may facilitate identification and clearance of cluster munitions; at a

- minimum, this information shall include the dimensions, fusing, explosive content, metallic content, colour photographs and other information that may facilitate the clearance of cluster munition remnants;
- (d) The status and progress of programmes for the conversion or decommissioning of production facilities for cluster munitions;
 - (e) The status and progress of programmes for the destruction, in accordance with Article 3 of this Convention, of cluster munitions, including explosive submunitions, with details of the methods that will be used in destruction, the location of all destruction sites and the applicable safety and environmental standards to be observed;
 - (f) The types and quantities of cluster munitions, including explosive submunitions, destroyed in accordance with Article 3 of this Convention, including details of the methods of destruction used, the location of the destruction sites and the applicable safety and environmental standards observed;
 - (g) Stockpiles of cluster munitions, including explosive submunitions, discovered after reported completion of the programme referred to in sub-paragraph (e) of this paragraph, and plans for their destruction in accordance with Article 3 of this Convention;
 - (h) To the extent possible, the size and location of all cluster munition contaminated areas under its jurisdiction or control, to include as much detail as possible regarding the type and quantity of each type of cluster munition remnant in each such area and when they were used;
 - (i) The status and progress of programmes for the clearance and destruction of all types and quantities of cluster munition remnants cleared and destroyed in accordance with Article 4 of this Convention, to include the size and location of the cluster munition contaminated area cleared and a breakdown of the quantity of each type of cluster munition remnant cleared and destroyed;
 - (j) The measures taken to provide risk reduction education and, in particular, an immediate and effective warning to civilians living in cluster munition contaminated areas under its jurisdiction or control;
 - (k) The status and progress of implementation of its obligations under Article 5 of this Convention to adequately provide age- and gender-sensitive assistance, including medical care, rehabilitation and psychological support, as well as provide for social and economic inclusion of cluster munition victims and to collect reliable relevant data with respect to cluster munition victims;
 - (l) The name and contact details of the institutions mandated to provide information and to carry out the measures described in this paragraph;
 - (m) The amount of national resources, including financial, material or in kind, allocated to the implementation of Articles 3, 4 and 5 of this Convention; and
 - (n) The amounts, types and destinations of international cooperation and assistance provided under Article 6 of this Convention.

2. The information provided in accordance with paragraph 1 of this Article shall be updated by the States Parties annually, covering the previous calendar year, and

reported to the Secretary-General of the United Nations not later than 30 April of each year.

3. The Secretary-General of the United Nations shall transmit all such reports received to the States Parties.

Article 8

Facilitation and clarification of compliance

1. The States Parties agree to consult and cooperate with each other regarding the implementation of the provisions of this Convention and to work together in a spirit of cooperation to facilitate compliance by States Parties with their obligations under this Convention.

2. If one or more States Parties wish to clarify and seek to resolve questions relating to a matter of compliance with the provisions of this Convention by another State Party, it may submit, through the Secretary-General of the United Nations, a Request for Clarification of that matter to that State Party. Such a request shall be accompanied by all appropriate information. Each State Party shall refrain from unfounded Requests for Clarification, care being taken to avoid abuse. A State Party that receives a Request for Clarification shall provide, through the Secretary-General of the United Nations, within 28 days to the requesting State Party all information that would assist in clarifying the matter.

3. If the requesting State Party does not receive a response through the Secretary-General of the United Nations within that time period, or deems the response to the Request for Clarification to be unsatisfactory, it may submit the matter through the Secretary-General of the United Nations to the next Meeting of States Parties. The Secretary-General of the United Nations shall transmit the submission, accompanied by all appropriate information pertaining to the Request for Clarification, to all States Parties. All such information shall be presented to the requested State Party which shall have the right to respond.

4. Pending the convening of any Meeting of States Parties, any of the States Parties concerned may request the Secretary-General of the United Nations to exercise his or her good offices to facilitate the clarification requested.

5. Where a matter has been submitted to it pursuant to paragraph 3 of this Article, the Meeting of States Parties shall first determine whether to consider that matter further, taking into account all information submitted by the States Parties concerned. If it does so determine, the Meeting of States Parties may suggest to the States Parties concerned ways and means further to clarify or resolve the matter under consideration, including the initiation of appropriate procedures in conformity with international law. In circumstances where the issue at hand is determined to be due to circumstances beyond the control of the requested State Party, the Meeting of States Parties may recommend appropriate measures, including the use of cooperative measures referred to in Article 6 of this Convention.

6. In addition to the procedures provided for in paragraphs 2 to 5 of this Article, the Meeting of States Parties may decide to adopt such other general procedures or

specific mechanisms for clarification of compliance, including facts, and resolution of instances of non-compliance with the provisions of this Convention as it deems appropriate.

Article 9

National implementation measures

Each State Party shall take all appropriate legal, administrative and other measures to implement this Convention, including the imposition of penal sanctions to prevent and suppress any activity prohibited to a State Party under this Convention undertaken by persons or on territory under its jurisdiction or control.

Article 10

Settlement of disputes

1. When a dispute arises between two or more States Parties relating to the interpretation or application of this Convention, the States Parties concerned shall consult together with a view to the expeditious settlement of the dispute by negotiation or by other peaceful means of their choice, including recourse to the Meeting of States Parties and referral to the International Court of Justice in conformity with the Statute of the Court.

2. The Meeting of States Parties may contribute to the settlement of the dispute by whatever means it deems appropriate, including offering its good offices, calling upon the States Parties concerned to start the settlement procedure of their choice and recommending a time-limit for any agreed procedure.

Article 11

Meetings of States Parties

1. The States Parties shall meet regularly in order to consider and, where necessary, take decisions in respect of any matter with regard to the application or implementation of this Convention, including:

- (a) The operation and status of this Convention;
- (b) Matters arising from the reports submitted under the provisions of this Convention;
- (c) International cooperation and assistance in accordance with Article 6 of this Convention;
- (d) The development of technologies to clear cluster munition remnants;
- (e) Submissions of States Parties under Articles 8 and 10 of this Convention; and
- (f) Submissions of States Parties as provided for in Articles 3 and 4 of this Convention.

2. The first Meeting of States Parties shall be convened by the Secretary-General of the United Nations within one year of entry into force of this Convention. The subsequent meetings shall be convened by the Secretary-General of the United Nations annually until the first Review Conference.

3. States not party to this Convention, as well as the United Nations, other relevant international organisations or institutions, regional organisations, the International Committee of the Red Cross, the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies and relevant non-governmental organisations may be invited to attend these meetings as observers in accordance with the agreed rules of procedure.

Article 12

Review Conferences

1. A Review Conference shall be convened by the Secretary-General of the United Nations five years after the entry into force of this Convention. Further Review Conferences shall be convened by the Secretary-General of the United Nations if so requested by one or more States Parties, provided that the interval between Review Conferences shall in no case be less than five years. All States Parties to this Convention shall be invited to each Review Conference.

2. The purpose of the Review Conference shall be:

- (a) To review the operation and status of this Convention;
- (b) To consider the need for and the interval between further Meetings of States Parties referred to in paragraph 2 of Article 11 of this Convention; and
- (c) To take decisions on submissions of States Parties as provided for in Articles 3 and 4 of this Convention.

3. States not party to this Convention, as well as the United Nations, other relevant international organisations or institutions, regional organisations, the International Committee of the Red Cross, the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies and relevant non-governmental organisations may be invited to attend each Review Conference as observers in accordance with the agreed rules of procedure.

Article 13

Amendments

1. At any time after its entry into force any State Party may propose amendments to this Convention. Any proposal for an amendment shall be communicated to the Secretary-General of the United Nations, who shall circulate it to all States Parties and shall seek their views on whether an Amendment Conference should be convened to consider the proposal. If a majority of the States Parties notify the Secretary-General of the United Nations no later than 90 days after its circulation that they support further consideration of the proposal, the Secretary-General of the United Nations shall convene an Amendment Conference to which all States Parties shall be invited.

2. States not party to this Convention, as well as the United Nations, other relevant international organisations or institutions, regional organisations, the International Committee of the Red Cross, the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies and relevant non-governmental organisations may be invited to attend each Amendment Conference as observers in accordance with the agreed rules of procedure.

3. The Amendment Conference shall be held immediately following a Meeting of States Parties or a Review Conference unless a majority of the States Parties request that it be held earlier.
4. Any amendment to this Convention shall be adopted by a majority of two-thirds of the States Parties present and voting at the Amendment Conference. The Depositary shall communicate any amendment so adopted to all States.
5. An amendment to this Convention shall enter into force for States Parties that have accepted the amendment on the date of deposit of acceptances by a majority of the States which were Parties at the date of adoption of the amendment. Thereafter it shall enter into force for any remaining State Party on the date of deposit of its instrument of acceptance.

Article 14

Costs and administrative tasks

1. The costs of the Meetings of States Parties, the Review Conferences and the Amendment Conferences shall be borne by the States Parties and States not party to this Convention participating therein, in accordance with the United Nations scale of assessment adjusted appropriately.
2. The costs incurred by the Secretary-General of the United Nations under Articles 7 and 8 of this Convention shall be borne by the States Parties in accordance with the United Nations scale of assessment adjusted appropriately.
3. The performance by the Secretary-General of the United Nations of administrative tasks assigned to him or her under this Convention is subject to an appropriate United Nations mandate.

Article 15

Signature

This Convention, done at Dublin on 30 May 2008, shall be open for signature at Oslo by all States on 3 December 2008 and thereafter at United Nations Headquarters in New York until its entry into force.

Article 16

Ratification, acceptance, approval or accession

1. This Convention is subject to ratification, acceptance or approval by the Signatories.
2. It shall be open for accession by any State that has not signed the Convention.
3. The instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Depositary.

Article 17
Entry into force

1. This Convention shall enter into force on the first day of the sixth month after the month in which the thirtieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession has been deposited.
2. For any State that deposits its instrument of ratification, acceptance, approval or accession after the date of the deposit of the thirtieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, this Convention shall enter into force on the first day of the sixth month after the date on which that State has deposited its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

Article 18
Provisional application

Any State may, at the time of its ratification, acceptance, approval or accession, declare that it will apply provisionally Article 1 of this Convention pending its entry into force for that State.

Article 19
Reservations

The Articles of this Convention shall not be subject to reservations.

Article 20
Duration and withdrawal

1. This Convention shall be of unlimited duration.
2. Each State Party shall, in exercising its national sovereignty, have the right to withdraw from this Convention. It shall give notice of such withdrawal to all other States Parties, to the Depositary and to the United Nations Security Council. Such instrument of withdrawal shall include a full explanation of the reasons motivating withdrawal.
3. Such withdrawal shall only take effect six months after the receipt of the instrument of withdrawal by the Depositary. If, however, on the expiry of that six-month period, the withdrawing State Party is engaged in an armed conflict, the withdrawal shall not take effect before the end of the armed conflict.

Article 21
Relations with States not party to this Convention

1. Each State Party shall encourage States not party to this Convention to ratify, accept, approve or accede to this Convention, with the goal of attracting the adherence of all States to this Convention.
2. Each State Party shall notify the governments of all States not party to this Convention, referred to in paragraph 3 of this Article, of its obligations under this

Convention, shall promote the norms it establishes and shall make its best efforts to discourage States not party to this Convention from using cluster munitions.

3. Notwithstanding the provisions of Article 1 of this Convention and in accordance with international law, States Parties, their military personnel or nationals, may engage in military cooperation and operations with States not party to this Convention that might engage in activities prohibited to a State Party.

4. Nothing in paragraph 3 of this Article shall authorise a State Party:
- (a) To develop, produce or otherwise acquire cluster munitions;
 - (b) To itself stockpile or transfer cluster munitions;
 - (c) To itself use cluster munitions; or
 - (d) To expressly request the use of cluster munitions in cases where the choice of munitions used is within its exclusive control.

Article 22
Depositary

The Secretary-General of the United Nations is hereby designated as the Depositary of this Convention.

Article 23
Authentic texts

The Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts of this Convention shall be equally authentic.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

**CONFERENZA DIPLOMATICA PER L'ADOZIONE DI
UNA CONVENZIONE SULLE MUNIZIONI A GRAPPOLO**

CCM/77

30 Maggio 2008
Originale: INGLESE
FRANCESE
SPAGNOLO

DUBLINO, 19-30 MAGGIO 2008

Convenzione sulle Munizioni a Grappolo

Gli Stati Parte della presente Convenzione,

Profondamente preoccupati dal fatto che le popolazioni civili e i singoli civili continuino ad essere i più duramente colpiti dai conflitti armati,

Determinati a mettere fine una volta per tutte alle sofferenze e alle perdite di vite umane causate dalle munizioni a grappolo al momento del loro uso, quando esse non funzionino come previsto o quando vengano abbandonate,

Preoccupati dal fatto che i residui delle munizioni a grappolo uccidano o mutilino i civili, incluse le donne e i bambini, ostacolino lo sviluppo economico e sociale, anche attraverso la perdita di mezzi di sussistenza, ostacolino il recupero e la ricostruzione post-bellica, ritardino o impediscano il ritorno dei rifugiati e degli sfollati all'interno del paese, possano avere conseguenze negative sugli sforzi nazionali ed internazionali nei settori dell'assistenza umanitaria e del consolidamento della pace, ed abbiano altre gravi conseguenze che possono persistere per molti anni dopo l'uso di tali armi,

Profondamente preoccupati anche per i danni rappresentati dalle ampie scorte nazionali di munizioni a grappolo conservate per uso operativo, e *determinati* ad assicurare la distruzione rapida di tali scorte,

Convinti della necessità di contribuire in maniera efficiente e coordinata per risolvere il problema della rimozione dei residui di munizioni a grappolo presenti in tutto il mondo, ed assicurarne la distruzione,

Determinati inoltre ad assicurare la piena realizzazione dei diritti di tutte le vittime di munizioni a grappolo, e riconoscendo la loro insita dignità,

Risoluti a fare quanto in loro potere per fornire assistenza alle vittime delle munizioni a grappolo, incluse le cure mediche, la riabilitazione ed il sostegno psicologico, oltre a provvedere alla loro inclusione sociale ed economica,

Riconoscendo la necessità di fornire alle vittime delle munizioni a grappolo un'assistenza adeguata alla loro età e al loro genere, e di affrontare le particolari esigenze dei gruppi vulnerabili,

Tenendo a mente la Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità che richiede, tra l'altro, che gli Stati Parte di tale Convenzione si impegnino ad assicurare e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali di tutte le persone con disabilità, senza alcuna discriminazione basata sulla disabilità,

Consapevoli della necessità di coordinare adeguatamente gli sforzi profusi in vari contesti per affrontare i diritti e le esigenze delle vittime di vari tipi di armi, e *risoluti* ad evitare qualsivoglia discriminazione tra le vittime di vari tipi di armi,

Riaffermando che nei casi non previsti dalla presente Convenzione o da altri accordi internazionali, i civili e i combattenti restano sotto la protezione dei principi del diritto internazionale, derivati da usi consolidati, dai principi dell'umanità, e dai dettami della coscienza pubblica,

Determinati inoltre a che i gruppi armati diversi dalle forze armate di uno Stato non debbano in nessun caso impegnarsi in qualsivoglia attività proibita in ognuno degli Stati Parte della presente Convenzione,

Accogliendo l'ampio sostegno internazionale in favore della norma internazionale che proibisce le mine antiuomo, sancita dalla Convenzione del 1997 per la Messa al Bando dell'Uso, lo Stoccaggio, la Produzione ed il Trasferimento di Mine Antiuomo, e per la loro Distruzione,

Accogliendo inoltre l'adozione del Protocollo sui Residui Bellici, annesso alla Convenzione sul Divieto o la Limitazione nell'Uso di Determinate Armi Convenzionali che Possono essere Ritenute Eccessivamente Invalidanti o Causare Effetti Indiscriminati, e la sua entrata in vigore il 12 novembre 2006, e *desiderosi* di migliorare la protezione dei civili contro gli effetti dei residui delle munizioni a grappolo nelle aree post-conflitto,

Tenendo a mente anche la Risoluzione 1325 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza, e la Risoluzione 1612 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sui bambini nei conflitti armati,

Accogliendo le misure aggiuntive adottate a livello nazionale, regionale e globale nel corso degli ultimi anni, volte a proibire, limitare o sospendere l'uso, lo stoccaggio, la produzione e il trasferimento di munizioni a grappolo,

Sottolineando il ruolo della coscienza pubblica nel sostenere i principi dell'umanità come evidenziato dall'appello globale a porre fine alle sofferenze dei civili causate dalle munizioni a grappolo, e *riconoscendo* gli sforzi profusi a tal fine da parte delle Nazioni Unite, dal Comitato Internazionale della Croce Rossa, dalla Coalizione contro le Armi a Grappolo e dalle molte altre organizzazioni non-governative di tutto il mondo,

Riaffermando la Dichiarazione della Conferenza di Oslo sulle Munizioni a Grappolo, tramite cui gli Stati hanno riconosciuto, tra le altre cose, le gravi conseguenze causate dall'uso delle munizioni a grappolo, e si sono impegnati a concludere entro il 2008 uno strumento legalmente vincolante che proibirebbe l'uso, la produzione, il trasferimento e lo stoccaggio di munizioni a grappolo che causano danni inaccettabili ai civili, e creerebbe un ambito di cooperazione e assistenza in grado di assicurare un'adeguata fornitura di cure alle vittime e la loro riabilitazione, la bonifica delle aree contaminate, l'educazione alla riduzione dei rischi, e la distruzione delle scorte,

Enfatizzando l'utilità di attrarre l'adesione di tutti gli Stati a questa Convenzione, e *determinati* a lavorare strenuamente per incoraggiarne l'universalizzazione e la piena implementazione,

Basandosi sui principi e le norme del diritto umanitario internazionale, in particolare il principio secondo il quale il diritto delle parti in un conflitto armato di scegliere metodi o mezzi di combattimento non è illimitato, e le norme che prevedono che le parti di un conflitto debbano sempre operare una distinzione tra la popolazione civile e i combattenti, e tra beni civili e obiettivi militari, e di conseguenza dirigere le proprie operazioni unicamente verso obiettivi militari; che le operazioni militari debbano essere condotte prestando costante attenzione a risparmiare la popolazione civile, i civili e i beni civili; e che la popolazione civile e i singoli civili godono di una protezione generale contro i pericoli derivanti dalle operazioni militari,

HANNO CONCORDATO quanto segue:

Articolo 1

Obblighi generali e ambito di applicazione

1. Ogni Stato Parte si impegna ad evitare, in qualunque circostanza, di:
 - (a) Utilizzare munizioni a grappolo;
 - (b) Sviluppare, produrre, acquisire, stoccare, trattenere o trasferire ad alcuno — direttamente o indirettamente — munizioni a grappolo;
 - (c) Assistere, incoraggiare o indurre chiunque ad impegnarsi in qualsivoglia attività proibita ad uno Stato Parte in virtù della presente Convenzione.
2. Il Paragrafo 1 del presente Articolo trova applicazione, *mutatis mutandis*, alle piccole bombe esplosive specificatamente progettate per essere disperse o rilasciate da un dispenser installato su un aereo.
3. La presente Convenzione non trova applicazione nel caso delle mine.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

1. **“Vittime di munizioni a grappolo”** indica tutte le persone uccise o che hanno subito danni fisici o psicologici, perdita economica, emarginazione sociale o danni sostanziali nella realizzazione dei propri diritti a causa dell’uso di munizioni a grappolo. Le vittime di munizioni a grappolo comprendono sia le persone colpite direttamente da munizioni a grappolo, sia i loro familiari e la loro comunità;
2. **“Munizione a grappolo”** indica una munizione convenzionale concepita per disperdere o rilasciare submunizioni dal peso unitario inferiore ai 20 chilogrammi, ed include le submunizioni esplosive. Tale termine non indica quanto segue:
 - (a) Una munizione o submunizione concepita per lanciare segnali luminosi, fumogeni, fuochi pirotecnici; oppure una munizione progettata esclusivamente per fini di difesa aerea;
 - (b) Una munizione o submunizione concepita per produrre effetti elettrici o elettronici;
 - (c) Una munizione che, al fine di evitare effetti indiscriminati su una data area, oltre ai rischi posti da submunizioni inesplose, ha tutte le caratteristiche di seguito elencate:
 - (i) Ogni munizione contiene meno di dieci submunizioni esplosive;
 - (ii) Ogni submunizione esplosiva pesa più di quattro chilogrammi;
 - (iii) Ogni submunizione esplosiva viene concepita per rilevare e attaccare un obiettivo costituito da un singolo oggetto;
 - (iv) Ogni submunizione esplosiva è dotata di un meccanismo elettronico di autodistruzione;
 - (v) Ogni submunizione esplosiva è dotata di un dispositivo elettronico di autodisattivazione;
3. **“Submunizione esplosiva”** indica una munizione convenzionale che, al fine di realizzare la funzione per la quale è stata concepita, viene dispersa o rilasciata da una munizione a grappolo, ed è concepita per funzionare facendo detonare una carica esplosiva prima, durante o dopo l’impatto;

4. **“Munizione a grappolo fallite”** indica una munizione a grappolo che è stata innescata, sganciata, lanciata, scagliata od altrimenti rilasciata, e che avrebbe dovuto disperdere o rilasciare le proprie submunizioni esplosive ma non lo ha fatto;
5. **“Submunizione inesplosa”** indica una submunizione esplosiva che è stata dispersa o rilasciata, od altrimenti separata da una munizione a grappolo, e che non è esplosa come invece era previsto;
6. **“Munizioni a grappolo abbandonate”** indica munizioni a grappolo o submunizioni esplosive che non sono state utilizzate, che sono state lasciate o gettate, e che non sono più sotto il controllo della parte che le ha lasciate o gettate. Potrebbero essere state o meno preparate per l’uso;
7. **“Residui di munizioni a grappolo”** indica munizioni a grappolo fallite, munizioni a grappolo abbandonate, submunizioni inesplose e piccole bombe inesplose;
8. **“Trasferimento”** comprende, in aggiunta al movimento fisico delle munizioni a grappolo verso o dal territorio nazionale, il trasferimento del diritto di proprietà e del controllo delle munizioni a grappolo, ma non comprende il trasferimento di un territorio contenente residui di munizioni a grappolo;
9. **“Meccanismo di autodistruzione”** indica un meccanismo automatico incorporato nella munizione che si aggiunge al meccanismo iniziale di accensione della munizione, che assicura la distruzione della munizione all’interno della quale è inserito;
10. **“Autodisattivazione”** indica il processo automatico che rende una munizione inoperante facendo scaricare in maniera irreversibile un elemento, ad esempio la batteria, che è fondamentale per il funzionamento della munizione;
11. **“Area contaminata da munizioni a grappolo”** indica una zona che si sospetta o si sa per certo che contenga residui di munizioni a grappolo;
12. **“Mina”** indica un ordigno concepito per essere posto sotto o sopra al terreno, oppure vicino al terreno od altra superficie, che deve esplodere a causa della presenza, la vicinanza o il contatto di una persona o di un veicolo;
13. **“Piccola bomba esplosiva”** indica una munizione convenzionale, dal peso inferiore a 20 chilogrammi, non dotata di autopropulsione e che, al fine di realizzare la propria funzione, viene dispersa o rilasciata da un dispenser, ed è concepita per funzionare facendo detonare una carica esplosiva prima, durante o dopo l’impatto;
14. **“Dispenser”** indica un contenitore concepito per disperdere o rilasciare piccole bombe esplosive, e che è installato su un aereo al momento della dispersione o del rilascio di tali bombe;
15. **“Piccola bomba inesplosa”** indica una piccola bomba esplosiva che è stata dispersa e rilasciata da un dispenser, o che se ne è separata in altro modo, e che non è esplosa come era previsto che avvenisse.

Articolo 3

Stoccaggio e distruzione delle scorte

1. Ognuno degli Stati Parte dovrà, conformemente alle norme nazionali, separare tutte le munizioni a grappolo sotto la propria giurisdizione e controllo dalle munizioni conservate per uso operativo, e contrassegnarle ai fini della loro distruzione.
2. Ogni Stato Parte si impegna a distruggere tutte le munizioni a grappolo indicate nel paragrafo 1 del presente Articolo, o comunque assicurare la loro distruzione il prima possibile ma non oltre otto anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione per tale Stato Parte. Ogni Stato Parte si impegna ad assicurare che i metodi di distruzione siano conformi agli standard internazionale in vigore per la protezione della salute pubblica e dell'ambiente.
3. Laddove uno Stato Parte ritenesse di non essere in grado di distruggere od assicurare la distruzione di tutte le munizioni a grappolo indicate nel paragrafo 1 del presente Articolo entro otto anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione per tale Stato Parte, esso potrà presentare ad un'Assemblea degli Stati Parte o ad una Conferenza di Revisione una richiesta di estensione della data di scadenza per il completamento della distruzione di tali munizioni a grappolo per un periodo non superiore a quattro anni. Uno Stato Parte potrà, in circostanze eccezionali, richiedere estensioni aggiuntive fino ad un massimo di quattro anni. Le estensioni richieste non dovranno superare il numero di anni strettamente necessari per consentire a tale Stato Parte di adempiere ai propri obblighi ai sensi del paragrafo 2 del presente Articolo.
4. Ogni richiesta di estensione dovrà prevedere:
 - (a) La durata dell'estensione proposta;
 - (b) Una spiegazione dettagliata a giustificazione dell'estensione proposta, inclusi gli strumenti finanziari e tecnici di cui dispone lo Stato Parte o richiesti per procedere alla distruzione di tutte le munizioni a grappolo indicate nel paragrafo 1 del presente Articolo e, ove applicabile, le circostanze straordinarie che giustificano tale estensione;
 - (c) Un programma indicante le modalità di distruzione delle scorte e la data in cui tale distruzione sarà completata;
 - (d) La quantità ed il tipo di munizioni a grappolo e le submunizioni esplosive detenute al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione da tale Stato Parte, e qualunque ulteriore munizione a grappolo o submunizione esplosiva scoperta dopo tale data di entrata in vigore;
 - (e) La quantità ed il tipo di munizioni a grappolo e submunizioni esplosive distrutte durante il periodo indicato nel paragrafo 2 del presente Articolo;
 - e
 - (f) La quantità ed il tipo di munizioni a grappolo e submunizioni esplosive che devono ancora essere distrutte nel corso dell'estensione proposta, e il tasso di distruzione annuale previsto.
5. L'Assemblea degli Stati Parte oppure la Conferenza di Revisione, prendendo in considerazione i fattori esposti nel paragrafo 4 del presente Articolo, valuta la richiesta e decide a maggioranza degli Stati Parte presenti e votanti se concedere l'estensione richiesta. Gli Stati Parte possono decidere di accordare, ove lo ritenessero opportuno, un'estensione più breve rispetto a quella richiesta, e possono proporre dei criteri per tale estensione. Le richieste di estensione devono essere presentate almeno nove mesi prima dell'Assemblea degli Stati Parte o della Conferenza di Revisione incaricate di esaminare tale richiesta.
6. Malgrado le disposizioni dell'Articolo 1 della presente Convenzione, è permesso il mantenimento o l'acquisizione di un numero limitato di munizioni a grappolo e di submunizioni esplosive per lo sviluppo e la formazione sulle tecniche di rilevamento, sminamento o distruzione delle munizioni a grappolo e delle submunizioni esplosive, oppure per lo sviluppo di contromisure relative alle munizioni a grappolo. La quantità di submunizioni esplosive mantenute o acquisite non dovrà superare il numero minimo assolutamente necessario per tali fini.

7. Malgrado le disposizioni dell'Articolo 1 della presente Convenzione, è autorizzato il trasferimento di munizioni a grappolo in un altro Stato Parte ai fini della loro distruzione, oltre che per gli scopi descritti nel paragrafo 6 del presente Articolo.

8. Gli Stati Parte che mantengono, acquisiscono o trasferiscono munizioni a grappolo o submunizioni esplosive per i fini descritti nei paragrafi 6 e 7 del presente Articolo dovranno presentare una relazione dettagliata sull'uso reale e pianificato di tali munizioni a grappolo e submunizioni esplosive, compreso il loro tipo, quantità e numeri di lotto. Laddove le munizioni a grappolo o le submunizioni esplosive venissero trasferite a tal fine ad un altro Stato Parte, la relazione dovrà includere il riferimento allo Stato Parte ricevente. Tale relazione dovrà essere redatta per ognuno degli anni in cui uno Stato Parte dovesse mantenere, acquisire o trasferire munizioni a grappolo o submunizioni esplosive, e dovrà essere trasmessa al Segretario Generale delle Nazioni Unite non oltre il 30 aprile dell'anno successivo.

Articolo 4

Bonifica e distruzione dei residui di munizioni a grappolo e educazione alla riduzione dei rischi

1. Ogni Stato Parte si impegna a rimuovere e distruggere i residui di munizioni a grappolo situati nelle aree contaminate da munizioni a grappolo all'interno della propria giurisdizione o sotto il suo controllo, oppure ad assicurare la loro rimozione e distruzione secondo le modalità seguenti:

- (a) Ove i residui delle munizioni a grappolo fossero situati in aree ricadenti sotto la propria giurisdizione o controllo alla data di entrata in vigore della presente Convenzione per tale Stato Parte, la rimozione e la distruzione dovranno essere completate il prima possibile ma non oltre dieci anni da tale data;
- (b) Laddove, a seguito dell'entrata in vigore della presente Convenzione per tale Stato Parte, le munizioni a grappolo fossero diventate residui di munizioni a grappolo situati in aree sotto la propria giurisdizione o controllo, tale rimozione e distruzione dovranno essere completati il prima possibile, ma non oltre dieci anni dalla fine delle ostilità attive nel corso delle quali tali munizioni a grappolo sono diventate resti di munizioni a grappolo; e
- (c) Al momento di far fronte ai propri obblighi come previsto nei capoversi (a) e (b) del presente paragrafo, tale Stato Parte presenterà una dichiarazione di conformità all'Assemblea degli Stati Parte successiva.

2. Nell'adempiere ai propri obblighi ai sensi del paragrafo 1 del presente Articolo, ogni Stato Parte adotterà le misure seguenti il prima possibile, tenendo conto delle disposizioni dell'Articolo 6 della presente Convenzione relative all'assistenza e cooperazione internazionali:

- (a) Procedere all'analisi della minaccia rappresentata dai residui di munizioni a grappolo, valutarla, registrare le informazioni che la riguardano, facendo quanto possibile per identificare tutte le aree contaminate da munizioni a grappolo sotto la propria giurisdizione o controllo;
- (b) Valutare e determinare l'ordine di priorità delle esigenze in termini di marcatura, protezione della popolazione civile, bonifica e distruzione, e adottare misure per mobilitare risorse ed elaborare un piano nazionale per la realizzazione di tali attività basandosi, ove possibile, sulle strutture, le esperienze e le metodologie esistenti;
- (c) Adottare tutte le disposizioni possibili per assicurarsi che tutte le aree contaminate da munizioni a grappolo sotto la propria giurisdizione o controllo siano contrassegnate lungo il loro perimetro, sorvegliate e protette da recinzioni od altri mezzi, al fine di impedire in maniera efficace l'ingresso dei civili. Nel contrassegnare le aree ritenute a rischio è necessario utilizzare segnali di allerta basati su metodi di marcatura facilmente riconoscibili dalla comunità colpita. La

segnaletica ed altri dispositivi di marcatura dei confini delle aree pericolose dovranno, per quanto possibile, essere visibili, leggibili, durevoli e resistenti agli effetti ambientali, e dovranno identificare chiaramente da quale lato del confine contrassegnato si trovi l'area contaminata da munizioni a grappolo, e quale lato debba essere considerato sicuro;

- (d) Rimuovere e distruggere tutti i residui delle munizioni a grappolo situati in aree sotto la propria giurisdizione o controllo; e
- (e) Realizzare attività educative volte alla riduzione dei rischi per sensibilizzare i civili che vivono all'interno o attorno alle aree contaminate da munizioni a grappolo sui rischi posti da tali residui.

3. Nell'esercizio delle attività indicate nel paragrafo 2 del presente Articolo, ogni Stato Parte dovrà prendere in considerazione le norme internazionali, inclusi gli Standard internazionali per la lotta contro le mine (IMAS - International Mine Action Standard).

4. Il presente paragrafo troverà applicazione nei casi in cui le munizioni a grappolo siano state utilizzate o abbandonate da uno Stato Parte prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione per tale Stato parte, e siano diventati residui delle munizioni a grappolo situate in aree sotto la giurisdizione o il controllo di un altro Stato Parte al momento di entrata in vigore della presente Convenzione per quest'ultimo Stato.

- (a) In tali casi, a seguito dell'entrata in vigore della presente Convenzione per entrambi gli Stati Parte, il primo Stato Parte è fortemente incoraggiato a fornire, tra le altre cose, assistenza tecnica, finanziaria, materiale o in termini di risorse umane all'altro Stato Parte, sia su base bilaterale, sia tramite una terza parte scelta di comune accordo, incluso il tramite del sistema delle Nazioni Unite od altre organizzazioni similari, per facilitare la definizione, l'individuazione e la distruzione di tali residui di munizioni a grappolo.
- (b) Tale assistenza dovrà comprendere, ove disponibili, informazioni sulle tipologie e le quantità delle munizioni a grappolo utilizzate, i luoghi esatti in cui è avvenuto l'uso delle munizioni a grappolo, e le aree in cui è stabilita la presenza dei residui di munizione a grappolo.

5. Laddove uno Stato Parte ritenesse di non essere in grado di rimuovere e distruggere o assicurare la rimozione e distruzione di tutti i residui di munizioni a grappolo indicati nel paragrafo 1 del presente Articolo entro dieci anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione per tale Stato Parte, esso potrà presentare una richiesta all'Assemblea degli Stati Parte o ad una Conferenza di Revisione per una estensione della scadenza fissata per il completamento della rimozione e distruzione di tali residui di munizioni a grappolo per un periodo massimo di cinque anni. La richiesta di estensione non dovrà superare il numero degli anni strettamente necessari affinché tale Stato Parte faccia interamente fronte ai propri obblighi ai sensi del paragrafo 1 del presente Articolo.

6. Una richiesta di estensione dovrà essere sottoposta ad un'Assemblea degli Stati Parte o ad una Conferenza di Revisione prima della scadenza del periodo temporale indicato nel paragrafo 1 del presente Articolo per tale Stato Parte. Ogni richiesta di estensione dovrà essere presentata almeno nove mesi prima della riunione dell'Assemblea degli Stati Parte o della Conferenza di Revisione in cui essa debba essere presa in esame. Ogni richiesta dovrà indicare:

- (a) La durata dell'estensione proposta;
- (b) Una spiegazione dettagliata delle ragioni alla base dell'estensione proposta, inclusi i mezzi finanziari e tecnici a disposizione di tale Stato Parte e da esso richiesti per la rimozione e la distruzione di tutti i residui delle munizioni a grappolo durante l'estensione proposta;
- (c) La preparazione del lavoro futuro e lo stato di avanzamento dei lavori già condotti in base ai programmi nazionali di rimozione e sminamento durante i primi dieci anni indicati nel paragrafo 1 del presente Articolo e qualunque successiva estensione;

- (d) La superficie totale dell'area contenente residui di munizioni a grappolo al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione per tale Stato Parte, e qualunque area aggiuntiva contenente residui di munizioni a grappolo scoperti dopo tale entrata in vigore;
- (e) La superficie totale della zona contenente residui di munizioni a grappolo bonificata a seguito dell'entrata in vigore della presente Convenzione;
- (f) La superficie totale della zona contenente residui di munizioni a grappolo che deve essere ancora bonificata durante l'estensione proposta;
- (g) Le circostanze che hanno limitato la capacità dello Stato Parte di distruggere tutti i residui delle munizioni a grappolo situati nelle aree sotto la sua giurisdizione o controllo nel corso dei primi dieci anni indicati nel paragrafo 1 del presente Articolo, e quelle che potrebbero impedire a tale Stato Parte di realizzare tali attività nel corso dell'estensione proposta;
- (h) Le conseguenze umanitarie, sociali, economiche ed ambientali dell'estensione proposta; e
- (i) Qualunque altra informazione rilevante ai fini della richiesta di estensione proposta.

7. L'Assemblea degli Stati Parte o la Conferenza di Revisione, tenendo conto dei fattori esposti nel paragrafo 6 del presente Articolo, inclusa, tra le altre cose, la quantità di residui di munizioni a grappolo indicata, dovrà valutare la richiesta e decidere a maggioranza degli Stati Parte presenti e votanti, se concedere o meno l'estensione richiesta. Gli Stati Parte, ove lo ritenessero opportuno, possono decidere di concedere un'estensione più breve rispetto a quella richiesta, e possono proporre dei criteri per tale estensione.

8. Tale estensione può essere rinnovata per un periodo massimo di cinque anni dietro presentazione di una nuova richiesta, conformemente ai paragrafi 5, 6 e 7 del presente Articolo. Nel richiedere un'ulteriore estensione, lo Stato Parte dovrà accludere alla richiesta le relative informazioni supplementari in merito a quanto realizzato nel corso del periodo di estensione precedente, accordato in virtù del presente Articolo.

Articolo 5

Assistenza alle vittime

1. Ogni Stato Parte, in relazione alle vittime di munizioni a grappolo nelle aree sotto la sua giurisdizione o controllo dovrà, conformemente al diritto umanitario internazionale e ai diritti umani applicabili, fornire un'assistenza adeguata all'età e al genere delle persone in questione, in aggiunta a cure mediche, supporto psicologico e riabilitativo, provvedendo altresì alla loro inclusione sociale ed economica. Ogni Stato Parte dovrà compiere quanto nelle proprie possibilità per raccogliere dati affidabili in relazione alle vittime delle munizioni a grappolo.

2. Nell'adempiere ai propri obblighi ai sensi del paragrafo 1 del presente Articolo, ogni Stato Parte dovrà:

- (a) Valutare le esigenze delle vittime delle munizioni a grappolo;
- (b) Sviluppare, implementare ed attuare qualunque legge e politica nazionale ritenuta necessaria;
- (c) Sviluppare un programma ed un bilancio nazionali, incluso il periodo di tempo ritenuto necessario per lo svolgimento di tali attività, con l'obiettivo di integrarli ai meccanismi e agli ambiti nazionali esistenti in termini di disabilità, sviluppo e diritti umani, rispettando al contempo il ruolo specifico ed il contributo dei relativi attori coinvolti;
- (d) Adottare azioni volte a mobilitare risorse nazionali ed internazionali;
- (e) Non discriminare nei confronti delle vittime di munizioni a grappolo o tra le diverse vittime di tali munizioni, oppure tra le vittime di munizioni a grappolo e coloro che hanno subito lesioni o

disabilità in ragione di altre cause; le differenze di trattamento dovranno essere basate esclusivamente sulle esigenze mediche, riabilitative, psicologiche o socio-economiche;

- (f) Consultare e coinvolgere attivamente le vittime delle munizioni a grappolo e le loro organizzazioni di rappresentanti;
- (g) Designare un punto di contatto in seno al governo per il coordinamento delle questioni inerenti all'implementazione del presente Articolo; e
- (h) Impegnarsi ad includere le relative linee-guida e buone prassi, comprese quelle esistenti nel settore delle cure mediche, della riabilitazione e del sostegno psicologico, oltre alla inclusione sociale ed economica.

Articolo 6

Cooperazione e assistenza internazionali

1. Nell'adempire ai propri obblighi ai sensi della presente Convenzione, ogni Stato Parte ha il diritto di chiedere e ricevere assistenza.
2. Ogni Stato Parte che si troverà nella possibilità di farlo dovrà fornire assistenza tecnica, materiale e finanziaria agli Stati Parte colpiti dalle munizioni a grappolo, con l'obiettivo dell'attuazione degli obblighi previsti ai sensi della presente Convenzione. Tale assistenza potrà essere fornita, tra le altre cose, attraverso gli organismi delle Nazioni Unite, di organizzazioni o istituzioni internazionali, regionali o nazionali, di organizzazioni o istituzioni non-governative, o su base bilaterale.
3. Ogni Stato Parte si impegna a facilitare lo scambio di attrezzature e di informazioni scientifiche e tecniche in merito all'implementazione della presente Convenzione, e avrà il diritto di partecipare a tale scambio nella misura maggiore possibile. Gli Stati Parte non imporranno restrizioni indebite né alla fornitura, né alla ricezione - per fini umanitari - delle attrezzature di bonifica e delle informazioni tecnologiche relative a tali attrezzature.
4. In aggiunta a qualunque obbligo possa emergere ai sensi del paragrafo 4 dell'Articolo 4 della presente Convenzione, ogni Stato Parte nella condizione di farlo dovrà fornire assistenza per la rimozione e la distruzione di residui di munizioni a grappolo, ed informazioni concernenti vari mezzi e tecnologie collegate alla rimozione delle munizioni a grappolo, oltre alle liste di esperti, agenzie di esperti o punti di contatto nazionali nell'ambito della bonifica e della distruzione di residui di munizioni a grappolo e attività collegate.
5. Ogni Stato Parte nella condizione di farlo dovrà fornire assistenza per la distruzione delle scorte di munizioni a grappolo, e dovrà inoltre fornire assistenza per identificare, valutare e determinare l'ordine di priorità delle necessità e delle misure pratiche in termini di segnalazione, educazione alla riduzione dei rischi, alla protezione dei civili, alla rimozione e distruzione, così come previsto nell'Articolo 4 della presente Convenzione.
6. Laddove, dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, le munizioni a grappolo fossero diventate residui di munizioni a grappolo situati in aree sotto la giurisdizione o il controllo di uno Stato Parte, ogni Stato Parte nella posizione di farlo dovrà fornire immediatamente assistenza di emergenza allo Stato Parte colpito.
7. Ogni Stato Parte che si trovi nella posizione di farlo dovrà fornire un'assistenza volta all'attuazione degli obblighi previsti ai sensi dell'Articolo 5 della presente Convenzione, fornendo un'assistenza adeguata

all'età e al genere, in aggiunta a cure mediche, supporto psicologico e riabilitativo, oltre a provvedere all'inclusione sociale ed economica delle vittime delle munizioni a grappolo. Tale assistenza potrà essere fornita, tra le altre cose, tramite gli organismi delle Nazioni Unite, le organizzazioni o istituzioni internazionali, regionali o nazionali, il Comitato Internazionale della Croce Rossa, la Croce Rossa nazionale e le Società della Mezza Luna Rossa e la loro Federazione internazionale, organizzazioni non governative, oppure su una base bilaterale.

8. Ogni Stato Parte che sia nella posizione di farlo dovrà fornire assistenza per contribuire alla ripresa economica e sociale necessaria a seguito dell'uso di munizioni a grappolo negli Stati Parte colpiti.

9. Ogni Stato Parte nella posizione di farlo potrà contribuire ai relativi fondi fiduciari al fine di facilitare la fornitura di assistenza ai sensi del presente Articolo.

10. Ogni Stato Parte che richieda o riceva assistenza dovrà adottare tutte le misure adeguate al fine di facilitare l'implementazione tempestiva ed efficace della presente Convenzione, inclusa la facilitazione dell'ingresso e dell'uscita di personale, materiale ed attrezzature, in maniera conforme alle leggi e normative nazionali, prendendo in considerazione le migliori prassi internazionali.

11. Ogni Stato Parte potrà, allo scopo di sviluppare un piano d'azione nazionale, richiedere agli organismi delle Nazioni Unite, alle organizzazioni regionali, agli altri Stati Parte o ad altre istituzioni intergovernative o non-governative competenti, di assistere le proprie autorità a determinare, tra le altre cose:

- (a) La natura e la dimensione dei residui delle munizioni a grappolo nelle aree sotto la sua giurisdizione o controllo;
- (b) Le risorse finanziarie, tecnologiche ed umane necessarie per l'attuazione del piano;
- (c) Il tempo ritenuto necessario per rimuovere e distruggere tutti i residui di munizioni a grappolo situati in aree sotto la propria giurisdizione o controllo;
- (d) Programmi sull'educazione alla riduzione dei rischi e attività di sensibilizzazione per ridurre l'incidenza delle lesioni o della perdita di vite umane causata dai residui di munizioni a grappolo;
- (e) Assistenza alle vittime delle munizioni a grappolo; e
- (f) La relazione di coordinamento tra il governo dello Stato Parte interessato e le relative entità governative, intergovernative o non-governative che lavoreranno all'attuazione del piano.

12. Gli Stati Parte che forniscono e ricevono assistenza ai sensi delle disposizioni del presente Articolo dovranno cooperare al fine di assicurare la piena e rapida implementazione dei programmi di assistenza concordati.

Articolo 7

Misure di trasparenza

1. Ogni Stato Parte dovrà presentare al Segretario Generale delle Nazioni Unite il prima possibile, ed in ogni caso non oltre 180 giorni dall'entrata in vigore della presente Convenzione per tale Stato Parte, un rapporto relativo a:

- (a) Le misure di attuazione nazionale indicate nell'Articolo 9 della presente Convenzione;
- (b) Il totale delle munizioni a grappolo, incluse le submunizioni esplosive, indicate nel paragrafo 1 dell'Articolo 3 della presente Convenzione, compresa una suddivisione per tipo, quantità e, ove possibile, il numero di lotto di ogni tipo;

- (c) Le caratteristiche tecniche di ogni tipo di munizione a grappolo prodotta da tale Stato Parte prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione, nella misura nota, e quelle attualmente in suo possesso fornendo, nella misura del possibile, le tipologie di informazioni che possono facilitare l'identificazione e la rimozione delle munizioni a grappolo; tali informazioni dovranno comprendere quanto meno le dimensioni, il tipo di miccia, il contenuto di esplosivo, il contenuto di metallo, fotografie a colori, ed altre informazioni che possano facilitare la rimozione dei residui di munizioni a grappolo;
- (d) La situazione e lo stato dell'arte dei programmi di riconversione o di smantellamento degli impianti di produzione delle munizioni a grappolo;
- (e) La situazione e lo stato dell'arte dei programmi per la distruzione, conformemente all'Articolo 3 della presente Convenzione, delle munizioni a grappolo, incluse le submunizioni esplosive, con informazioni dettagliate sui metodi utilizzati per la distruzione, la localizzazione di tutti i siti di distruzione, e gli standard di sicurezza ed ambientali applicabili da rispettare;
- (f) I tipi e quantità di munizioni a grappolo, incluse le submunizioni esplosive, distrutte conformemente all'Articolo 3 della presente Convenzione, inclusi i dettagli dei metodi di distruzione utilizzati, la località dei siti di distruzione e gli standard di sicurezza e ambientali rispettati;
- (g) Le scorte di munizioni a grappolo, incluse le submunizioni esplosive, scoperte dopo aver riferito il completamento del programma esposto nel capoverso (e) del presente paragrafo, ed i piani per la loro distruzione conformemente all'Articolo 3 della presente Convenzione;
- (h) Nella misura possibile, la dimensione e la localizzazione di tutte le aree contaminate da munizioni a grappolo sotto la sua giurisdizione o controllo, includendo i maggiori dettagli possibili in merito al tipo e alla quantità di ogni tipo di residuo di munizione a grappolo in ognuna di tali aree, e la data del loro impiego;
- (i) La situazione e lo stato dell'arte dei programmi per la rimozione e la distruzione di tutti i tipi e quantità dei residui di munizioni a grappolo rimosse e distrutte conformemente all'Articolo 4 della presente Convenzione, includendo la dimensione e la localizzazione dell'area contaminata da munizioni a grappolo ed una suddivisione della quantità di ogni tipo di residuo di munizione a grappolo rimosso e distrutto;
- (j) Le misure adottate per educare alla riduzione del rischio e, in particolare, un'allerta immediata ed efficace ai civili che vivono in aree contaminate da munizioni a grappolo sotto la propria giurisdizione o controllo;
- (k) La situazione ed i progressi conseguiti nell'attuazione dei propri obblighi ai sensi dell'Articolo 5 della presente Convenzione, al fine di fornire un'assistenza adeguata all'età e al genere, in aggiunta a cure mediche, supporto psicologico e riabilitativo, oltre a provvedere alla inclusione sociale ed economica delle vittime delle munizioni a grappolo, e per raccogliere dati affidabili in relazione alle vittime delle munizioni a grappolo;
- (l) Il nome e i riferimenti delle istituzioni aventi ricevuto mandato a fornire le informazioni e a realizzare le misure descritte nel presente paragrafo;
- (m) La quantità di risorse nazionali, include le risorse di tipo finanziario, materiale o in natura, stanziare per l'implementazione degli Articoli 3, 4 e 5 della presente Convenzione; e
- (n) Le quantità, i tipi e le destinazioni della cooperazione ed assistenza internazionale fornite ai sensi dell'Articolo 6 della presente Convenzione.

2. Le informazioni fornite ai sensi del paragrafo 1 del presente Articolo dovranno essere aggiornate annualmente dagli Stati Parte, coprendo l'intero anno solare precedente, e dovranno essere trasmesse al Segretario Generale delle Nazioni Unite non oltre il 30 aprile di ogni anno.

3. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite trasmetterà tutte le relazioni ricevute agli Stati Parte.

Articolo 8

Chiarimenti relativi al rispetto delle disposizioni della Convenzione

1. Gli Stati Parte concordano di consultarsi e cooperare tra loro in merito all'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione, e di lavorare assieme in uno spirito di collaborazione per facilitare la conformità degli Stati Parte ai propri obblighi ai sensi della presente Convenzione.
2. Ove uno o più Stati Parte desiderassero chiarire e cercare di risolvere questioni inerenti alla materia della conformità alle disposizioni della presente Convenzione da parte di un altro Stato Parte, sarà possibile presentare, per il tramite del Segretario Generale delle Nazioni Unite, una Richiesta di Chiarimento di tale questione ad un dato Stato Parte. Tale richiesta sarà accompagnata da tutte le informazioni del caso. Ogni Stato Parte potrà astenersi da Richieste di Chiarimento infondate, avendo cura di evitare gli abusi. Uno Stato Parte che riceva una Richiesta di Chiarimento dovrà fornire entro 28 giorni allo Stato Parte richiedente, tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite, tutte le informazioni che potrebbero essere utili a chiarire la questione.
3. Laddove lo Stato Parte richiedente non ricevesse una risposta tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite entro tale periodo di tempo, oppure ritenesse la risposta alla Richiesta di Chiarimento insoddisfacente, potrebbe sottoporre la questione all'Assemblea degli Stati Parte successiva, tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite dovrà trasmettere tale richiesta, accompagnata da tutte le relative informazioni attinenti alla Richiesta di Chiarimento, a tutti gli Stati Parte. Tutte queste informazioni saranno trasmesse allo Stato Parte sollecitato, che avrà il diritto di formulare una risposta.
4. In attesa della convocazione dell'Assemblea degli Stati Parte, qualunque Stato Parte interessato può richiedere al Segretario Generale delle Nazioni Unite di esercitare i propri buoni uffici per facilitare la presentazione dei chiarimenti richiesti.
5. Laddove venisse posta una questione conformemente al paragrafo 3 del presente Articolo, l'Assemblea degli Stati Parte dovrà in primo luogo determinare se è necessario esaminare la questione successivamente, prendendo in considerazione tutte le informazioni presentate dagli Stati Parte interessati. Ove ritenesse necessario tale esame più approfondito, l'Assemblea degli Stati Parte potrà suggerire agli Stati Parte interessati modi e mezzi possibili per chiarire ulteriormente o risolvere la questione in esame, incluso l'avvio di adeguati procedimenti in conformità al diritto internazionale. Nei casi in cui si determinasse che una data questione sia imputabile a circostanze che vanno oltre il controllo dello Stato Parte richiesto, l'Assemblea degli Stati Parte potrà raccomandare misure adeguate, incluso il ricorso a misure collaborative, così come indicato nell'Articolo 6 della presente Convenzione.
6. In aggiunta alle procedure previste nei paragrafi da 2 a 5 del presente Articolo, l'Assemblea degli Stati Parte può — al fine di chiarire il rispetto e i fatti, e risolvere i casi di mancato rispetto delle disposizioni della presente Convenzione — decidere di adottare le altre procedure generali o meccanismi specifici che dovesse ritenere necessari.

Articolo 9

Misure di attuazione nazionali

Ogni Stato Parte dovrà adottare tutte le misure legislative, normative e di altro genere per implementare la presente Convenzione, inclusa l'imposizione di sanzioni penali per prevenire e reprimere qualsivoglia attività proibita ad uno Stato Parte ai sensi della presente Convenzione, adottata da persone o su un territorio, sotto la sua giurisdizione o controllo.

Articolo 10

Risoluzione delle controversie

1. Laddove insorgesse una controversia tra due o più Stati Parte in relazione all'interpretazione o applicazione della presente Convenzione, gli Stati Parte interessati dovranno consultarsi al fine di dirimere velocemente la disputa in atto tramite un negoziato o tramite altri mezzi pacifici di loro scelta, incluso il ricorso all'Assemblea degli Stati Parte ed il rimando alla Corte Internazionale di Giustizia, conformemente allo Statuto del Tribunale.
2. L'Assemblea degli Stati Parte può contribuire alla risoluzione della controversia tramite qualsivoglia mezzo ritenga adeguato, compresa l'offerta dei propri buoni uffici, invitando gli Stati Parte interessati ad avviare la procedura di risoluzione di loro scelta, e raccomandando un tempo limite per qualsiasi procedura concordata.

Articolo 11

Assemblea degli Stati Parte

1. Gli Stati Parte si riuniranno regolarmente per esaminare le questioni concernenti l'applicazione o l'attuazione della presente Convenzione e, ove necessario, prendere una decisione in merito a quanto segue:
 - (a) La validità e lo stato della presente Convenzione;
 - (b) Le questioni derivanti dalle relazioni presentate ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione;
 - (c) La cooperazione ed assistenza internazionale, conformemente all'Articolo 6 della presente Convenzione;
 - (d) Lo sviluppo di tecnologie per bonificare i residui delle munizioni a grappolo;
 - (e) Le richieste degli Stati Parte ai sensi degli Articoli 8 e 10 della presente Convenzione; e
 - (f) Le richieste degli Stati Parte in virtù degli Articoli 3 e 4 della presente Convenzione.
2. La prima Assemblea degli Stati Parte dovrà essere convocata dal Segretario Generale delle Nazioni Unite entro un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione. Le assemblee successive saranno convocate annualmente dal Segretario Generale delle Nazioni Unite fino alla prima Conferenza di Revisione.
3. Gli Stati che non siano parte della presente Convenzione, così come delle Nazioni Unite, di altre rilevanti organizzazioni ed istituzioni internazionali, di organizzazioni regionali, del Comitato Internazionale della Croce Rossa, della Federazione Internazionale della Croce Rossa e le Società della Mezza Luna Rossa, e delle rilevanti organizzazioni non-governative, possono essere invitate a partecipare a queste assemblee in qualità di osservatori, conformemente alle norme procedurali concordate.

Articolo 12

Conferenze di Revisione

1. Una Conferenza di Revisione sarà convocata dal Segretario Generale delle Nazioni Unite cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Ulteriori Conferenze di Revisione saranno convocate dal Segretario Generale delle Nazioni Unite laddove ciò venisse richiesto da uno o più Stati Parte, a condizione che l'intervallo tra le Conferenze di Revisione non sia mai inferiore a cinque anni. Tutti gli Stati Parte della presente Convenzione saranno invitati ad ogni Conferenza di Revisione.
2. L'obiettivo della Conferenza di Revisione sarà:
 - (a) Rivedere la validità e lo stato della presente Convenzione;
 - (b) Valutare la necessità di convocare ulteriori Assemblee degli Stati Parte menzionate al paragrafo 2 dell'Articolo 11, e determinare l'intervallo tra tali conferenze; e
 - (c) Prendere decisioni concernenti le richieste degli Stati Parte così come previsto negli Articoli 3 e 4 della presente Convenzione.
3. Gli Stati che non siano parte della presente Convenzione, così come delle Nazioni Unite, di altre rilevanti organizzazioni ed istituzioni internazionali, di organizzazioni regionali, del Comitato Internazionale della Croce Rossa, della Federazione Internazionale della Croce Rossa e delle Società della Mezza Luna Rossa, e delle rilevanti organizzazioni non-governative, possono essere invitate a partecipare ad ogni Conferenza di Revisione in qualità di osservatori, conformemente al regolamento interno concordate.

Articolo 13

Emendamenti

1. Uno Stato Parte può proporre emendamenti alla presente Convenzione in qualsiasi momento dopo la sua entrata in vigore. Qualunque proposta di emendamento dovrà essere comunicata al Segretario Generale delle Nazioni Unite, che la divulgherà a tutti gli Stati Parte e richiederà le loro opinioni sulla eventualità di convocare una Conferenza di Emendamento per considerare tale proposta. Se la maggioranza degli Stati Parte dovesse notificasse al Segretario Generale delle Nazioni Unite, non oltre 90 giorni dalla divulgazione di tale richiesta, la propria posizione favorevole nei confronti di un esame più approfondito, il Segretario Generale delle Nazioni Unite dovrà convocare una Conferenza di Emendamento cui saranno invitati tutti gli Stati Parte.
2. Gli Stati che non siano parte della presente Convenzione, così come delle Nazioni Unite, di altre rilevanti organizzazioni ed istituzioni internazionali, di organizzazioni regionali, del Comitato Internazionale della Croce Rossa, della Federazione Internazionale della Croce Rossa e delle Società della Mezza Luna Rossa, e delle rilevanti organizzazioni non-governative, possono essere invitate a partecipare ad ogni Conferenza di Emendamento in qualità di osservatori, conformemente al regolamento interno concordato.
3. La Conferenza di Emendamento dovrà tenersi immediatamente dopo un'Assemblea degli Stati Parte o di una Conferenza di Revisione, a meno che la maggioranza degli Stati Parte non richieda che essa si tenga prima.
4. Qualunque emendamento alla presente Convenzione dovrà essere adottato a maggioranza di due terzi degli Stati presenti e votanti nell'ambito della Conferenza di Emendamento. Il Depositario dovrà comunicare qualunque emendamento adottato tramite tale procedura a tutti gli Stati.
5. Un emendamento alla presente Convenzione dovrà entrare in vigore, per gli Stati Parte che hanno accettato tale emendamento, alla data del deposito dell'approvazione da parte di una maggioranza degli Stati

che erano Parti della Convenzione alla data di adozione dell'emendamento. Successivamente, esso entrerà in vigore in tutti gli altri Stati Parte alla data di deposito del proprio strumento di accettazione.

Articolo 14

Costi e compiti amministrativi

1. I costi delle Assemblee degli Stati Parte, delle Conferenze di Revisione, e delle Conferenze di Emendamento, dovranno essere sostenuti dagli Stati Parte e dagli Stati non parte della Convenzione che vi partecipano, conformemente alla scala di valutazione delle Nazioni Unite debitamente adeguata.
2. I costi sostenuti dal Segretario Generale delle Nazioni Unite ai sensi degli Articoli 7 e 8 della presente Convenzione dovranno essere sostenuti dagli Stati Parte conformemente alla scala di valutazione delle Nazioni Unite debitamente adeguata.
3. La realizzazione da parte del Segretario Generale delle Nazioni Unite dei compiti amministrativi ad egli/ella assegnati ai sensi della presente Convenzione è soggetta ad un preciso mandato delle Nazioni Unite.

Articolo 15

Firma

La presente Convenzione, redatta a Dublino il 30 maggio 2008, sarà aperta per la firma di tutti gli Stati ad Oslo il 3 dicembre 2008, e successivamente presso la Sede delle Nazioni Unite a New York fino alla sua entrata in vigore.

Articolo 16

Ratifica, accettazione, approvazione o adesione

1. La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei Firmatari.
2. La presente Convenzione sarà aperta all'adesione di parte di qualunque Stato non firmatario.
3. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione dovranno essere depositati presso il Depositario.

Articolo 17

Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del sesto mese successivo al mese in cui è stato depositato il trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
2. Per qualunque Stato che depositi il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione a seguito della data di deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del sesto mese dopo la data in cui tale Stato ha depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Articolo 18

Applicazione provvisoria

Uno Stato può, al momento della ratifica, accettazione, approvazione della presente Convenzione, oppure al momento dell'adesione alla stessa, dichiarare che darà temporaneamente applicazione all'Articolo 1 della presente Convenzione, in attesa della sua entrata in vigore per tale Stato.

Articolo 19

Riserve

Gli Articoli della presente Convenzione non saranno oggetto di riserve.

Articolo 20

Durata e ritiro

1. La presente Convenzione avrà una durata illimitata.
2. Ogni Stato Parte, nell'esercitare la propria sovranità nazionale, avrà il diritto di ritirarsi dalla presente Convenzione. Esso dovrà dare notifica di tale ritiro a tutti gli altri Stati Parte, al Depositario, e al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Tale strumento di ritiro dovrà comprendere una spiegazione esauritiva delle ragioni che motivano il ritiro.
3. Tale ritiro entrerà in vigore soltanto sei mesi dopo la ricezione dello strumento di ritiro da parte del Depositario. Tuttavia, se alla scadenza di tale periodo di sei mesi lo Stato Parte che ha espresso il volere di ritirarsi fosse impegnato in un conflitto armato, il ritiro non sarà in vigore fino alla fine del conflitto armato.

Articolo 21

Relazioni con gli Stati non facenti parte della presente Convenzione

1. Ogni Stato Parte dovrà incoraggiare gli Stati non facenti parte della presente Convenzione a ratificare, accettare, approvare o aderire alla presente Convenzione, con l'obiettivo di attrarre l'adesione di tutti gli Stati alla presente Convenzione.
2. Ogni Stato Parte dovrà dare notifica ai governi di tutti gli Stati non facenti parte della presente Convenzione, come indicato nel paragrafo 3 del presente Articolo, dei propri obblighi ai sensi della presente Convenzione, dovrà promuovere le norme che essa stabilisce, e dovrà fare quanto nelle proprie possibilità per scoraggiare gli Stati non facenti parte della Convenzione dall'uso di munizioni a grappolo.
3. Malgrado le disposizioni dell'Articolo 1 della presente Convenzione e conformemente al diritto internazionale, gli Stati Parte, il loro personale militare o i loro connazionali, possono avviare una cooperazione ed operazioni militari con gli Stati non facenti parte della presente Convenzione che possano avviare attività proibite ad uno Stato Parte.
4. Nulla di quanto esposto nel paragrafo 3 del presente Articolo dovrà autorizzare uno Stato Parte:
 - (a) A sviluppare, produrre od altrimenti acquisire munizioni a grappolo;

- (b) Stoccare o trasferire esso stesso munizioni a grappolo;
- (c) Utilizzare esso stesso munizioni a grappolo; oppure
- (d) Richiedere espressamente l'uso di munizioni a grappolo nei casi in cui la scelta delle munizioni utilizzate è sotto il suo controllo esclusivo.

Articolo 22

Depositario

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite è designato dalle presenti quale Depositario di questa Convenzione.

Articolo 23

Testi autentici

I testi in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola della presente Convenzione dovranno essere considerati tutti come ugualmente autentici.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 4,00



16PDL0043080